

COMPENDIO DEMANIALE EX CASERMA "TOMMASO SALSA"

Via Tommaso Salsa,10-12, TREVISO -TVD008



STAZIONE APPALTANTE



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

RUP

AGENZIA DEL DEMANIO

Dott. Franco Rigoni

Via Borgo Pezzana, 1 VE 30174
Tel: 041 2381811
franco.rigoni@agenziademanio.it

AMMINISTRAZIONE UTILIZZATRICE: GUARDIA DI FINANZA TV



PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E STRUTTURE



Via Belvedere 8/10
30035 Mirano
Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
casermasalsa@fm-ingegneria.com

PROGETTAZIONE IMPIANTI



Via Tricesimo 103/A
33100 Udine (Italy)

Tel +39 0432 486269
Fax +39 0432 485291
casermasalsa@serteco.net

DIREZIONE LAVORI



SEDE OPERATIVA:
Viale Felissent 20/D-31050
Villorba (TV)
SEDE LEGALE:
Piazza Roma, 19 - 32045
Santo Stefano di Cadore (BL)
www.dbaprogetti.it

tel. +39.0422.318844
fax +39.0422.318888
francesca.bottega@dbagroup.it

PROGETTO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL
COMPLESSO EX CASERMA "TOMMASO SALSA" DI
TREVISO DA DESTINARSI A NUOVA SEDE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

DISCIPLINA

DISCIPLINARI

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO p.I

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
A	23/06/22	1182_00_Xe_003_A.doc	Integrazione per validazione	AP	AB
B	22/07/22	1182_00_Xe_003_B.doc	Integrazione note validatore	AP	AB
C	12/08/22	1182_00_Xe_003_C.doc	Integrazione SA	AP	AB
D					

ELABORATO N.

00_Xe_003_C

DATA: 23/12/2021	SCALA: -	FILE: 1182_00_Xe_003_C.doc	J.N. 1182/2017
PROGETTO F&M	REDAZIONE A. Pajno	VERIFICA G. Lenarduzzi	APPROVAZIONE A. Bonaventura



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**

Direzione Regionale Veneto

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di miglioramento/adequamento sismico, efficientamento energetico, e al recupero funzionale di porzione dell'immobile ex "Caserma Tommaso Salsa" sito in Treviso, via T. Salsa 10-12 al fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi ex art. 3, c. 9 del D. Lgs.n. 95/2012 e del contenimento della spesa per locazioni passive, allibrata alla scheda patrimoniale storico-artistica "TVD0008/parte."

CIG: 93642263C1

CUP G46J15002370001

CPV: 45454100-5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

1 PARTE GENERALE	5
1.1 DEFINIZIONI GENERALI	5
1.1.1 Art. 1 - <i>Contenuto del capitolato generale</i>	5
1.1.2 Art. 2 - <i>Domicilio dell'appaltatore</i>	5
1.1.3 Art. 3 - <i>Indicazione delle persone che possono riscuotere</i>	5
1.1.4 Art. 4 - <i>Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore</i>	5
1.1.5 Art. 5 - <i>Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore</i>	5
1.1.6 Art. 6 - <i>Disciplina e buon ordine dei cantieri</i>	6
1.1.7 Art. 7 - <i>Spese di contratto, di registro ed accessorie</i>	6
1.1.8 Art. 8 - <i>Provvista dei materiali</i>	6
1.1.9 Art. 9 - <i>Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto</i>	7
1.1.10 Art. 10 - <i>Difetti di costruzione</i>	7
1.1.11 Art. 11 - <i>Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori</i>	7
1.1.12 Art. 12 - <i>Durata giornaliera dei lavori</i>	7
1.1.13 Art. 13 - <i>Proprietà degli oggetti trovati</i>	7
1.1.14 Art. 14 - <i>Proprietà dei materiali di demolizione</i>	8
1.1.15 Art. 15 – <i>Gestione informativa BIM</i>	8
1.1.16 Art. 16 – <i>Strumenti digitali per la realizzazione dell'opera: gestione informativa e metodologia BIM</i>	9
1.1.17 Art. 17 – <i>Restituzione grafica e modello informativo del costruito (PIM) e certificazioni</i>	10
2 DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE	12
2.1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	12
2.1.1 Art. 1 - <i>Oggetto dell'appalto e definizioni</i>	12
2.1.2 Art. 2 - <i>Ammontare dell'appalto e importo del contratto</i>	14
2.1.3 Art. 3 - <i>Modalità di stipulazione del contratto</i>	14
2.1.4 Art. 4 - <i>Categorie dei lavori</i>	15
2.1.5 Art. 5 - <i>Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili</i>	16
2.1.6 Art. 6 - <i>Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</i>	32
2.1.7 Art. 7 - <i>Documenti contrattuali</i>	32
2.1.8 Art. 8 - <i>Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	33
2.1.9 Art. 9 - <i>Fallimento dell'appaltatore</i>	33
2.1.10 Art. 10 - <i>Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori</i>	33
2.1.11 Art. 11 - <i>Accettazione, qualità ed impiego dei materiali</i>	34
2.1.12 Art. 12 - <i>Consegna e inizio dei lavori</i>	35
2.1.13 Art. 13 - <i>Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	35
2.1.14 Art. 14 - <i>Proroghe</i>	35
2.1.15 Art. 15 - <i>Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori</i>	36
2.1.16 Art. 16 - <i>Sospensioni ordinate dal RUP</i>	36

2.1.17 Art. 17 - Penale per ritardi	37
2.1.18 Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	37
2.1.19 Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	38
2.1.20 Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	39
2.1.21 Art. 21 - Lavori a corpo.....	40
2.1.22 Art. 22 - Lavori in economia	40
2.1.23 Art. 23 - Anticipazione del prezzo	40
2.1.24 Art. 24 - Pagamenti in acconto.....	41
2.1.25 Art. 25 - Pagamenti a saldo.....	42
2.1.26 Art. 26 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....	42
2.1.27 Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	43
2.1.28 Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo	43
2.1.29 Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	44
2.1.30 Art. 30 - Garanzie per la partecipazione	44
2.1.31 Art. 31 - Garanzie per l'esecuzione	44
2.1.32 Art. 32 - Riduzione delle garanzie	45
2.1.33 Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	45
2.1.34 Art. 34 - Variazione dei lavori.....	46
2.1.35 Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali.....	46
2.1.36 Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	46
2.1.37 Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	47
2.1.38 Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	47
2.1.39 Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).....	48
2.1.40 Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento.....	48
2.1.41 Art. 41 - Piano Operativo di Sicurezza.....	49
2.1.42 Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	49
2.1.43 Art. 43 - Contestazioni e riserve.....	49
2.1.44 Art. 44 - Definizione delle controversie – collegio consultivo tecnico	50
2.1.45 Art. 45 - Definizione del contenzioso e Foro competente	52
2.1.46 Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	52
2.1.47 Art. 47 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	53
2.1.48 Art. 48 - Risoluzione del contratto e recesso	53
2.1.49 Art. 49 - Gestione dei sinistri	55
2.1.50 Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	55
2.1.51 Art. 51 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione	56
2.1.52 Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	56
2.1.53 Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	56
2.1.54 Art. 54 - Conformità agli standard sociali	60
2.1.55 Art. 55 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione.....	61
2.1.56 Art. 56 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati	61
2.1.57 Art. 57 - Terre e rocce da scavo.....	62

2.1.58 Art. 58 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	62
2.1.59 Art. 59 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	62
2.1.60 Art. 60 - Accordi multilaterali	63
2.1.61 Art. 61 - Incompatibilità di incarico	63
2.1.62 Art. 62 - Spese contrattuali, imposte e tasse	64
2.1.63 Art. 63 - Codice Etico	64
2.1.64 Art. 64 - Trattamento Dei Dati Personali	64
2.1.65 Art. 65 – Bonifica Bellica	64
2.1.66 Art. 66 – Bonifica Amianto.....	67

1 PARTE GENERALE

1.1 DEFINIZIONI GENERALI

1.1.1 ART. 1 - CONTENUTO DEL CAPITOLATO GENERALE

1. Il Capitolato Generale d'appalto, in prosieguo denominato Capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

1.1.2 ART. 2 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

1.1.3 ART. 3 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
 - a. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
 - b. la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

1.1.4 ART. 4 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

1.1.5 ART. 5 - CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

1.1.6 ART. 6 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinato, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

1.1.7 ART. 7 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

1.1.8 ART. 8 - PROVISTA DEI MATERIALI

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
4. **Tutti i materiali forniti sono soggetti ad accettazione da parte della DL, formulata per iscritto**, nel rispetto delle eventuali indicazioni della Soprintendenza, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del Dlgs 50/2016, dalle NTC vigenti e/o dalle circolari applicative.
5. **Tutti i materiali e gli accessori con valenza estetico-architettonica, strutturali o impiantistica a vista sono soggetti a campionatura**, (anche se non esplicitato nella descrizione delle voci di capitolato) da sottoporre alla DL ed alla Soprintendenza, salvo specifica indicazione di non necessità della stessa. Nel caso in cui la campionatura del materiale non è ritenuta soddisfacente dovrà essere riprodotta nuova campionatura secondo le indicazioni della DL e/o della Soprintendenza.

1.1.9 ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

1.1.10 ART. 10 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

1.1.11 ART. 11 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

1.1.12 ART. 12 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

1.1.13 ART. 13 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può

rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

1.1.14 ART. 14 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

1.1.15 ART. 15 – GESTIONE INFORMATIVA BIM

L'Agenzia ha intenzione di implementare la **digitalizzazione delle informazioni** relative al patrimonio gestito, tramite l'utilizzo della metodologia **BIM** (*Building Information Modeling*) sia in fase di rilievo e di progettazione che in fase di esecuzione/realizzazione, avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 e ss.mm.ii., in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il processo BIM. Nello specifico la Stazione Appaltante intende dotarsi di un Opera Digitale in cui siano riportate tutte le modifiche effettuate in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo, al fine di raccogliere in un'organica documentazione finale tutte le informazioni necessarie alla futura gestione e manutenzione dell'opera.

Pertanto, oltre alle consuete modalità di presentazione delle elaborazioni, la documentazione relativa all'**As-Built delle opere oggetto di realizzazione** dovrà essere restituita anche **in modalità BIM** e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalità specificate nei documenti di seguito riportati.

Le spese per la gestione informativa BIM trovano ristoro all'interno delle spese generali.

A tal fine, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti elaborati:

- **Linea Guida per la produzione informativa “BIMMS - Method Statement”**, che forniscono le indicazioni per la creazione, condivisione e consegna dei Modelli digitali, indipendentemente dallo specifico Servizio in cui i Modelli vengono forniti o richiesti;
- Capitolato Informativo **“BIMSM-Specifica Metodologica” del Servizio di restituzione dell'As-Built** che definisce i requisiti informativi attesi dalla stazione appaltante per la realizzazione dell'Opera Digitale secondo quanto effettivamente realizzato durante l'esecuzione dei lavori;
- Template **“BIMSO-Specifica Operativa” per la compilazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI)** parte integrante del contratto d'appalto.

Si evidenzia che al solo aggiudicatario del servizio sarà consegnato il modello informativo (BIM-Building Information Model) redatto in fase di progettazione esecutiva,

Si rappresenta che la redazione e definizione di **eventuali varianti in corso d'opera** saranno in capo alla **Direzione Lavori**, così come l'aggiornamento e/o implementazione del modello informativo BIM inerente la progettazione esecutiva. Altresì si precisa che, con riferimento alla gestione del processo BIM, il Direttore dei Lavori avrà il compito di **verificare e controllare la coerenza del modello BIM del costruito (As-Built) redatto dall'Aggiudicatario** dei lavori e delle informazioni ad esso associate in fase di realizzazione dell'opera.

L'aggiudicatario dovrà inoltre consegnare, entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante dall'avvio del servizio, il **Piano di Gestione Informativa (pGI)**, nel quale esplicherà in maniera definitiva ed operativa la modalità di gestione informativa del processo predisposta in fase di gara (Offerta di gestione informativa) utilizzando il template messo a disposizione dell'Agenzia.

1.1.16 ART. 16 – STRUMENTI DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: GESTIONE INFORMATIVA E METODOLOGIA BIM

I lavori oggetto di affidamento dovranno trovare adeguata rappresentazione grafica e informativa anche attraverso l'applicazione della metodologia BIM e più nello specifico nella corretta produzione di modelli digitali dell'As-Built rispondenti alle opere effettivamente realizzate dall'Appaltatore dei lavori. Tali modelli dovranno essere sviluppati in maniera conforme alle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante in termini di processo informativo così come definite dai seguenti documenti, nonché, stante la natura dell'innovativa del servizio, da futuri documenti specifici prodotti dalla medesima i quali verranno forniti all'Aggiudicatario nel momento di attivazione del servizio specifico:

- Linea Guida per la produzione informativa (BIMMS - Method Statement) "ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00002";
- Capitolato Informativo per la restituzione dell'As-Built (BIMSM - Specifica Metodologica) "TVD008-ADM-SPECIFICOS-XX-SM-Z-A00001"

Si specifica, inoltre, che i modelli BIM del costruito dovranno rispondere a tutte le caratteristiche specificate nei seguenti allegati:

- *Allegato A* - Proprietà Modello;
- *Allegato B* – Proprietà upDATE;
- *Allegato C* – Proprietà Elementi;
- *Allegato D* – Codifica elementi;
- *Allegato E* – Codifica Spazi;
- *Allegato F* – Destinazioni d'uso;
- *Allegato G* – Codifica documenti;

L'Offerta di Gestione Informativa (**oGI**), che è parte integrante dell'offerta tecnica, dovrà essere redatta secondo il template allegato ai documenti di gara, denominato "ADM2021-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-G0003", seguendo le istruzioni contenute all'interno del Capitolato Informativo BIM.

I contenuti relativi alla gestione informativa andranno consolidati nel piano di gestione informativa dell'Opera (**pGI**) che l'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante dall'avvio dell'esecuzione dei lavori.

L'Aggiudicatario si impegna, infine, a relazionarsi periodicamente sia con la Direzione Lavori e sia con il RUP, anche attraverso riunioni periodiche, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell'attività, recepire le indicazioni di dettaglio relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare l'impostazione, l'implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi e la redazione degli elaborati.

Si specifica che tutta la documentazione (modelli BIM, relazioni, grafici, documentazione fotografica, prove in sito, ecc.) prodotta dall'Appaltatore dei lavori dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma informatica *upDATE* messa a disposizione dell'Aggiudicatario con le modalità indicate nella "BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS" e nella "BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA", oltretutto su supporto cartaceo, su espressa richiesta della SA e fino ad un massimo di 2 (due) copie, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di

colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

All'O.E aggiudicatario sarà consegnato il piano di Gestione Informativo del Modello, redatto dall'O.E. incaricato della Progettazione definitiva ed esecutiva.

1.1.17 ART. 17 – RESTITUZIONE GRAFICA E MODELLO INFORMATIVO DEL COSTRUITO (PIM) E CERTIFICAZIONI

L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati "come costruito", che dovranno essere realizzati utilizzando gli strumenti digitali propri della metodologia BIM (Building Information Modeling) seguendo i criteri e le modalità sopra descritte. Gli elaborati ed il modello informativo dovranno essere realizzati in conformità con i documenti di processo BIM e i relativi allegati, in Appendice al presente Capitolato.

I **requisiti fondamentali** che il modello informativo **As-Built** dovrà soddisfare sono:

- a) rappresentazione geometrica esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato, nel livello di dettaglio previsto dalla Stazione Appaltante;
- b) caratterizzazione degli elementi costruiti attraverso i set di parametri indicati dalla Stazione Appaltante in fase di avvio del servizio
- c) rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
- d) coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.

Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati e del modello informativo "come costruito" in ottemperanza ai requisiti di cui sopra.

Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.

Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:

- a) una tempistica di consegna degli elaborati, e del modello informativo, che dovrà essere obbligatoriamente corrispondente agli **stati di avanzamento** ed al programma dei lavori;
- b) il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
- c) i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
- d) le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
 - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e dà indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - il fabbisogno geometrico, il contenuto alfanumerico e documentale rappresentato nelle Linee guida del processo BIM;
 - i sistemi di codifica e la strutturazione ed organizzazione della modellazione digitale contenuta nei documenti di gara;
 - la verifica dei modelli, degli elementi e/o degli elaborati;
 - quanto altro il RUP e la Direzione Lavori ritenga necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".

Tale procedura che andrà strutturata nel Piano di Gestione Informativa (**pGI**) dovrà essere presentata al RUP e alla Direzione Lavori entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante dalla data dell'Ordine di Lavoro e da questi approvata, oltreché essere all'occorrenza aggiornata durante l'esecuzione dei lavori.

Si rappresenta che in caso il modello BIM consegnato, a giudizio della D.L., non risponda ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante, la Direzione Lavori chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduti il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore la Direzione Lavori avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e procederà a richiedere all'Appaltatore di eseguire le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera.

Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire i suddetti rilievi. Le penali e gli eventuali costi sostenuti per l'esecuzione dei rilievi saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

Si rappresenta infine che la redazione degli elaborati "come costruito" (AS-Built), che dovranno essere realizzati utilizzando gli strumenti digitali propri della metodologia BIM (Building Information Modeling) seguendo i criteri e le modalità sopra descritte, si ritiene ricompresa nelle Spese Generali e pertanto onere a carico dell'Appaltatore.

2 DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

2.1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

2.1.1 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.
2. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di **“riqualificazione di parte del complesso Ex Caserma Tommaso Salsa di Treviso”**.
L'intervento ha lo scopo di ristrutturare parte del complesso immobiliare denominato Ex Caserma Salsa, lotto Guardia di Finanza, sito in Treviso, via Tommaso Salsa 12.

Stazione Appaltante: **Agenzia del Demanio Direzione regionale Veneto (VE)**

3. L'intervento nasce per ospitare le sedi del comando Provinciale, della Polizia Tributaria, dei Servizi Logistici e gli alloggi di servizio e camerate della Guardia di Finanza.
Il presente progetto prevede nello specifico la realizzazione di:
 - Strutture in mattoni, rinforzi strutturali, nuove strutture di copertura lignee, intonaci antisfondellamento, strutture in carpenteria metallica;
 - Restauro delle facciate;
 - Realizzazione di nuove finiture interne quali pavimenti, pareti in cartongesso, controsoffitti, serramenti interni e di facciata;
 - Opere esterne quali nuova viabilità, opere a verde, recinzioni, sottoservizi;
 - Impianti elettrici e speciali;
 - Impianti meccanici;
 - Bonifiche
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i servizi e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - Codice identificativo della gara**
 - a. (CIG): 93642263C1
 - Codice Unico di Progetto**
 - b. (CUP): G46J15002370001
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a. **Codice dei contratti:** il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i. come coordinato con le modifiche implicite e transitorie apportate dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021;
 - a.1 **Direzione Lavori:** D.M. n 49 del 2018: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), limitatamente al Titolo I e al Titolo II);
 - a.2 D.L.n.76 del 11.09.2020 misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
 - a.3 D.L.n.77 del 31.05.2021 Governance del PNRR
 - b. **Regolamento generale:** il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate
 - c. **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;

- d. **D. Lgs. 81/2008**: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. **Stazione appaltante**: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
- f. **Operatore economico**: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
- g. **Appaltatore**: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
- h. **RUP**: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori;
- i. **DL**: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- l. **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- m. **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- n. **PSC**: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- o. **POS**: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- p. **Costo del personale (anche CP)**: il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- q. **Sicurezza speciale (anche SS)**: Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

2.1.2 ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

n.	Lavorazione	Categorie	Importo lavori + sicurezza €	Importo totale per lavorazione €	Incidenza sul totale %
1	Opere edili	OG1	7.337.703,37 €	7.150.713,20 €	48,04%
2	Impianti elettrici	OS30	3.617.394,23 €	3.525.210,46 €	23,68%
3	Impianti meccanici	OS28	2.643.537,50 €	2.576.170,98 €	17,31%
4	Viabilità	OG3	709.173,75 €	691.101,54 €	4,64%
5	Restauro	OG2	411.171,78 €	400.693,69 €	2,69%
6	Impianti idrico-sanitario	OS30	396.785,22 €	386.673,75 €	2,60%
7	Bonifica e protezione ambientale	OG12	157.371,09 €	153.360,73 €	1,03%
	TOTALE		15.273.136,94 €	14.883.924,35 €	100,00%

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». **Il computo degli oneri della sicurezza è allegato al PSC, ed esplicita le voci che lo compongono.**

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON Soggetti a ribasso	TOTALE
1	Lavori a corpo	14 883 924,35 €	€ -	14 883 924,35 €
2	Oneri per attuazione piani di sicurezza	- €	389 212,59 €	389 212,59 €

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza della colonna "TOTALE".

5. L'incidenza media della manodopera è di € 3.822.842,18 pari al 25,684% dell'importo lavori.

6. Ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sono stati applicati i prezzi aggiornati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge

2.1.3 ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. 207/2010.
- L'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate nel computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo dell'appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dai documenti progettuali, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili.
- I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

2.1.4 ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 “**Edifici civili e industriali**”. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

n.	Lavorazione	Categorie	Importo lavori + sicurezza €	Importo totale per lavorazione €	Incidenza sul totale %
1	Opere edili	OG1	7.337.703,37 €	7.150.713,20 €	48,04%
2	Impianti elettrici	OS30	3.617.394,23 €	3.525.210,46 €	23,68%
3	Impianti meccanici	OS28	2.643.537,50 €	2.576.170,98 €	17,31%
4	Viabilità	OG3	709.173,75 €	691.101,54 €	4,64%
5	Restauro	OG2	411.171,78 €	400.693,69 €	2,69%
6	Impianti idrico-sanitario	OS30	396.785,22 €	386.673,75 €	2,60%
7	Bonifica e protezione ambientale	OG12	157.371,09 €	153.360,73 €	1,03%
TOTALE			15.273.136,94 €	14.883.924,35 €	100,00%

OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

2. **L'importo netto della categoria prevalente di cui al comma 1**, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, **ammonta a 7.337.703,37 €** al netto dell'incremento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022.

2.1.5 ART. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8 del Regolamento generale, sono riportate nella seguente tabella:

DESIGNAZIONE dei LAVORI	IMPORTO LAVORI	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	%
EDIFICIO 6	1 523 607,68 €	39 842,13 €	1 563 449,81 €	10,24%
Piano terra	1 191 633,29 €	31 161,05 €	1 222 794,34 €	8,01%
0.1.2.1 - Scavi a sezione obbligata	13 920,89 €	364,03 €	14 284,92 €	0,09%
0.2.1.1 - Elementi verticali	16 187,39 €	423,30 €	16 610,69 €	0,11%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	13 724,03 €	358,88 €	14 082,91 €	0,09%
0.2.1.3 - Serramenti	2 621,95 €	68,56 €	2 690,51 €	0,02%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	118,59 €	3,10 €	121,69 €	0,00%
0.3.1.1 - Riempimenti	3 783,23 €	98,93 €	3 882,16 €	0,03%
1.1.1.1 - Fondazioni	83 006,71 €	2 170,61 €	85 177,32 €	0,56%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	49 374,67 €	1 291,14 €	50 665,81 €	0,33%
1.2.1.3 - Murature portanti	73 534,60 €	1 922,92 €	75 457,52 €	0,49%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	33 348,64 €	872,06 €	34 220,70 €	0,22%
2.1.2.1 - Finestrature	87 505,23 €	2 288,25 €	89 793,48 €	0,59%
2.2.1.1 - Vespaio	6 014,91 €	157,29 €	6 172,20 €	0,04%
2.2.1.2 - Sottofondi	13 926,50 €	364,18 €	14 290,68 €	0,09%
2.2.1.3 - Isolanti termici ed acustici orizzontali	13 359,00 €	349,34 €	13 708,34 €	0,09%

2.2.1.4 - Pavimentazioni	20 511,46 €	536,37 €	21 047,83 €	0,14%
3.1.1.1 - Murature	106 932,69 €	2 796,28 €	109 728,97 €	0,72%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	22 875,33 €	598,19 €	23 473,52 €	0,15%
3.1.1.5 - Rivestimenti	16 863,12 €	440,97 €	17 304,09 €	0,11%
3.1.2.1 - Porte	18 901,49 €	494,27 €	19 395,76 €	0,13%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	3 329,96 €	87,08 €	3 417,04 €	0,02%
3.2.1.5 - Controsoffitti	30 861,77 €	807,03 €	31 668,80 €	0,21%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	2 106,93 €	55,10 €	2 162,03 €	0,01%
5.1.3.3 - Reti e valvolame	35 763,79 €	935,22 €	36 699,01 €	0,24%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	80 306,03 €	2 099,99 €	82 406,02 €	0,54%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	40 755,63 €	1 065,75 €	41 821,38 €	0,27%
5.1.5.3 - Radiatori	232,07 €	6,07 €	238,14 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	3 270,00 €	85,51 €	3 355,51 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	30 002,22 €	784,55 €	30 786,77 €	0,20%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	8 279,02 €	216,50 €	8 495,52 €	0,06%
5.1.7.3 - Serrande cassette	3 976,79 €	103,99 €	4 080,78 €	0,03%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	60 084,17 €	1 571,19 €	61 655,36 €	0,40%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	16 400,54 €	428,87 €	16 829,41 €	0,11%
5.2.6.1 - Sanitari	14 663,24 €	383,44 €	15 046,68 €	0,10%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	6 265,42 €	163,84 €	6 429,26 €	0,04%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	3 100,57 €	81,08 €	3 181,65 €	0,02%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	1 021,50 €	26,71 €	1 048,21 €	0,01%
5.5.1.1 - Apparati impianto di supervisione	9 035,67 €	236,28 €	9 271,95 €	0,06%
5.6.1.1 - Tubazioni e valvolame	2 492,84 €	65,19 €	2 558,03 €	0,02%
5.7.1.4 - Gruppi di continuità	4 960,00 €	129,70 €	5 089,70 €	0,03%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	50 576,00 €	1 322,56 €	51 898,56 €	0,34%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	53 613,35 €	1 401,98 €	55 015,33 €	0,36%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	19 728,01 €	515,88 €	20 243,89 €	0,13%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	1 874,80 €	49,03 €	1 923,83 €	0,01%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	19 192,00 €	501,87 €	19 693,87 €	0,13%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	20 773,00 €	543,21 €	21 316,21 €	0,14%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	17 207,48 €	449,97 €	17 657,45 €	0,12%
5.8.1.3 - Armadi rack	16 120,00 €	421,54 €	16 541,54 €	0,11%
6.1.1.1 - Apparati impianto rilevamento antincendio	25 733,00 €	672,91 €	26 405,91 €	0,17%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	5 035,53 €	131,68 €	5 167,21 €	0,03%
6.4.1.1 - Apparati impianto antintrusione e TVcc	5 726,00 €	149,73 €	5 875,73 €	0,04%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 635,53 €	68,92 €	2 704,45 €	0,02%
Piano primo	6 571,70 €	171,85 €	6 743,55 €	0,04%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	7,58 €	0,20 €	7,78 €	0,00%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	6 564,12 €	171,65 €	6 735,77 €	0,04%
Copertura	313 891,69 €	8 208,22 €	322 099,91 €	2,11%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	38 730,79 €	1 012,80 €	39 743,59 €	0,26%
1.2.2.1 - Carpenterie metalliche	41 095,27 €	1 074,64 €	42 169,91 €	0,28%
1.2.2.3 - Solaio	84 033,29 €	2 197,46 €	86 230,75 €	0,56%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	43 122,11 €	1 127,64 €	44 249,75 €	0,29%

2.4.1.2 - Isolanti in copertura	91 361,91 €	2 389,10 €	93 751,01 €	0,61%
2.4.1.3 - Lattonomie	6 210,32 €	162,40 €	6 372,72 €	0,04%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	9 338,00 €	244,19 €	9 582,19 €	0,06%
Generale	11 511,00 €	301,01 €	11 812,01 €	0,08%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	11 511,00 €	301,01 €	11 812,01 €	0,08%
EDIFICIO 7	602 404,10 €	15 752,78 €	618 156,88 €	4,05%
Piano terra	580 729,35 €	15 185,99 €	595 915,34 €	3,90%
0.2.1.1 - Elementi verticali	9 959,44 €	260,44 €	10 219,88 €	0,07%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	2 629,46 €	68,76 €	2 698,22 €	0,02%
1.1.1.1 - Fondazioni	9 102,47 €	238,03 €	9 340,50 €	0,06%
1.2.1.2 - Colonne in acciaio	17 094,00 €	447,01 €	17 541,01 €	0,11%
2.1.1.6 - Rivestimenti	11 924,01 €	311,81 €	12 235,82 €	0,08%
2.2.1.4 - Pavimentazioni	410,04 €	10,72 €	420,76 €	0,00%
5.1.2.1 - Pompe di calore/gruppi frigo	80 961,07 €	2 117,12 €	83 078,19 €	0,54%
5.1.3.3 - Reti e valvolame	232 414,42 €	6 077,61 €	238 492,03 €	1,56%
5.1.3.4 - Apparecchiature	137 731,42 €	3 601,66 €	141 333,08 €	0,93%
5.2.1.1 - Tubazioni adduzione idrica e isolamento	13 717,82 €	358,72 €	14 076,54 €	0,09%
5.2.1.2 - Valvolame	9 670,91 €	252,89 €	9 923,80 €	0,06%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	4,49 €	0,12 €	4,61 €	0,00%
5.5.1.1 - Apparatii impianto di supervisione	12 051,62 €	315,15 €	12 366,77 €	0,08%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	25 491,00 €	666,59 €	26 157,59 €	0,17%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	14 448,85 €	377,84 €	14 826,69 €	0,10%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	553,64 €	14,48 €	568,12 €	0,00%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	186,69 €	4,88 €	191,57 €	0,00%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	1 145,00 €	29,94 €	1 174,94 €	0,01%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	1 233,00 €	32,24 €	1 265,24 €	0,01%
Copertura	2 506,75 €	65,55 €	2 572,30 €	0,02%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	2 506,75 €	65,55 €	2 572,30 €	0,02%
Generale	19 168,00 €	501,24 €	19 669,24 €	0,13%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	19 168,00 €	501,24 €	19 669,24 €	0,13%
EDIFICIO 8	504 471,41 €	13 191,86 €	517 663,27 €	3,39%
Piano terra	503 983,66 €	13 179,10 €	517 162,76 €	3,39%
0.2.1.1 - Elementi verticali	133,07 €	3,48 €	136,55 €	0,00%
1.1.1.1 - Fondazioni	10 362,41 €	270,98 €	10 633,39 €	0,07%
2.1.1.4 - Intonaci e tinteggiature	1 060,80 €	27,74 €	1 088,54 €	0,01%
2.1.1.6 - Rivestimenti	19 088,65 €	499,17 €	19 587,82 €	0,13%
2.2.1.4 - Pavimentazioni	675,36 €	17,66 €	693,02 €	0,00%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	383,88 €	10,04 €	393,92 €	0,00%
5.7.1.1 - Gruppi elettrogeni	188 283,00 €	4 923,57 €	193 206,57 €	1,27%
5.7.1.2 - Celle di trasformazione	103 364,00 €	2 702,95 €	106 066,95 €	0,69%
5.7.1.3 - Rifasatori	6 342,27 €	165,85 €	6 508,12 €	0,04%
5.7.1.4 - Gruppi di continuità	1 760,00 €	46,02 €	1 806,02 €	0,01%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	116 317,00 €	3 041,67 €	119 358,67 €	0,78%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	47 055,80 €	1 230,50 €	48 286,30 €	0,32%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	1 154,46 €	30,19 €	1 184,65 €	0,01%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	106,68 €	2,79 €	109,47 €	0,00%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	916,00 €	23,95 €	939,95 €	0,01%

5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	1 644,00 €	42,99 €	1 686,99 €	0,01%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	1 074,28 €	28,09 €	1 102,37 €	0,01%
5.8.1.3 - Armadi rack	4 262,00 €	111,45 €	4 373,45 €	0,03%
Copertura	487,75 €	12,75 €	500,50 €	0,00%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	487,75 €	12,75 €	500,50 €	0,00%
EDIFICIO 9	7 441,08 €	194,58 €	7 635,66 €	0,05%
Piano terra	7 441,08 €	194,58 €	7 635,66 €	0,05%
0.2.1.1 - Elementi verticali	3 072,88 €	80,36 €	3 153,24 €	0,02%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	665,81 €	17,41 €	683,22 €	0,00%
2.1.1.4 - Intonaci e tinteggiature	3 702,39 €	96,82 €	3 799,21 €	0,02%
EDIFICIO 10	3 120 944,93 €	81 612,28 €	3 202 557,21 €	20,97%
Piano terra	1 347 796,99 €	35 244,71 €	1 383 041,70 €	9,06%
0.1.2.1 - Scavi a sezione obbligatoria	12 487,71 €	326,55 €	12 814,26 €	0,08%
0.2.1.1 - Elementi verticali	18 205,75 €	476,08 €	18 681,83 €	0,12%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	16 396,11 €	428,76 €	16 824,87 €	0,11%
0.2.1.3 - Serramenti	1 845,35 €	48,26 €	1 893,61 €	0,01%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	266,10 €	6,96 €	273,06 €	0,00%
1.1.1.1 - Fondazioni	101 150,53 €	2 645,07 €	103 795,60 €	0,68%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	29 609,95 €	774,30 €	30 384,25 €	0,20%
1.2.1.3 - Murature portanti	25 350,56 €	662,91 €	26 013,47 €	0,17%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	32 297,53 €	844,58 €	33 142,11 €	0,22%
2.1.2.1 - Finestrature	79 396,85 €	2 076,22 €	81 473,07 €	0,53%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	2 068,83 €	54,10 €	2 122,93 €	0,01%
2.2.1.1 - Vespaio	16 435,78 €	429,79 €	16 865,57 €	0,11%
2.2.1.2 - Sottofondi	21 747,41 €	568,69 €	22 316,10 €	0,15%
2.2.1.3 - Isolanti termici ed acustici orizzontali	32 673,18 €	854,40 €	33 527,58 €	0,22%
2.2.1.4 - Pavimentazioni	41 238,17 €	1 078,37 €	42 316,54 €	0,28%
3.1.1.1 - Murature	98 139,42 €	2 566,33 €	100 705,75 €	0,66%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	40 013,62 €	1 046,35 €	41 059,97 €	0,27%
3.1.1.5 - Rivestimenti	7 911,14 €	206,88 €	8 118,02 €	0,05%
3.1.2.1 - Porte	27 235,53 €	712,21 €	27 947,74 €	0,18%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	1 608,54 €	42,06 €	1 650,60 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	18 009,78 €	470,95 €	18 480,73 €	0,12%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	1 270,83 €	33,23 €	1 304,06 €	0,01%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	70 254,12 €	1 837,14 €	72 091,26 €	0,47%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	30 682,96 €	802,36 €	31 485,32 €	0,21%
5.1.5.3 - Radiatori	1 789,86 €	46,80 €	1 836,66 €	0,01%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	2 834,00 €	74,11 €	2 908,11 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	35 002,58 €	915,31 €	35 917,89 €	0,24%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	7 317,58 €	191,35 €	7 508,93 €	0,05%
5.1.7.3 - Serrande cassette	8 640,93 €	225,96 €	8 866,89 €	0,06%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	42 086,30 €	1 100,55 €	43 186,85 €	0,28%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	11 614,46 €	303,72 €	11 918,18 €	0,08%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	3 555,10 €	92,97 €	3 648,07 €	0,02%
5.2.6.1 - Sanitari	15 744,78 €	411,72 €	16 156,50 €	0,11%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	10 820,70 €	282,96 €	11 103,66 €	0,07%

5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	2 893,61 €	75,67 €	2 969,28 €	0,02%
5.4.2.2 - Terminali	1 170,00 €	30,60 €	1 200,60 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	569,75 €	14,90 €	584,65 €	0,00%
5.5.1.1 - Apparatii impianto di supervisione	19 099,00 €	499,44 €	19 598,44 €	0,13%
5.5.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	21,28 €	0,56 €	21,84 €	0,00%
5.7.1.4 - Gruppi di continuit�	16 775,00 €	438,66 €	17 213,66 €	0,11%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	54 849,00 €	1 434,29 €	56 283,29 €	0,37%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	79 174,90 €	2 070,41 €	81 245,31 €	0,53%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	41 771,92 €	1 092,33 €	42 864,25 €	0,28%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	2 574,00 €	67,31 €	2 641,31 €	0,02%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	51 504,00 €	1 346,82 €	52 850,82 €	0,35%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	29 781,00 €	778,77 €	30 559,77 €	0,20%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	56 609,33 €	1 480,33 €	58 089,66 €	0,38%
5.8.1.3 - Armadi rack	49 763,00 €	1 301,30 €	51 064,30 €	0,33%
6.1.1.1 - Apparatii impianto rilevamento antincendio	32 010,00 €	837,06 €	32 847,06 €	0,22%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	4 941,13 €	129,21 €	5 070,34 €	0,03%
6.4.1.1 - Apparatii impianto antintrusione e TVcc	34 612,00 €	905,10 €	35 517,10 €	0,23%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	3 976,03 €	103,97 €	4 080,00 €	0,03%
Piano primo	1 183 104,55 €	30 938,02 €	1 214 042,57 €	7,95%
0.2.1.1 - Elementi verticali	14 786,52 €	386,67 €	15 173,19 €	0,10%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	39 792,87 €	1 040,58 €	40 833,45 €	0,27%
0.2.1.3 - Serramenti	1 462,33 €	38,24 €	1 500,57 €	0,01%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	51,34 €	1,34 €	52,68 €	0,00%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	30 417,56 €	795,42 €	31 212,98 €	0,20%
1.2.1.3 - Murature portanti	28 480,83 €	744,77 €	29 225,60 €	0,19%
1.2.2.2 - Strutture in legno	13 004,34 €	340,06 €	13 344,40 €	0,09%
1.2.2.3 - Solaio	70 582,10 €	1 845,71 €	72 427,81 €	0,47%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	46 519,40 €	1 216,48 €	47 735,88 €	0,31%
2.1.2.1 - Finestrature	71 283,61 €	1 864,06 €	73 147,67 €	0,48%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	4 883,81 €	127,71 €	5 011,52 €	0,03%
3.1.1.1 - Murature	90 461,22 €	2 365,55 €	92 826,77 €	0,61%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	42 300,12 €	1 106,14 €	43 406,26 €	0,28%
3.1.1.5 - Rivestimenti	8 531,69 €	223,10 €	8 754,79 €	0,06%
3.1.2.1 - Porte	16 496,23 €	431,37 €	16 927,60 €	0,11%
3.2.1.1 - Pavimenti e battiscopa	42 054,11 €	1 099,71 €	43 153,82 €	0,28%
3.2.1.2 - Massetti	4 151,88 €	108,57 €	4 260,45 €	0,03%
3.2.1.3 - Isolanti termici e acustici	16 490,57 €	431,23 €	16 921,80 €	0,11%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	2 172,94 €	56,82 €	2 229,76 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	81 804,85 €	2 139,19 €	83 944,04 €	0,55%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	3 468,51 €	90,70 €	3 559,21 €	0,02%
5.1.3.3 - Reti e valvolame	40 401,75 €	1 056,50 €	41 458,25 €	0,27%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	57 881,46 €	1 513,59 €	59 395,05 €	0,39%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	30 879,33 €	807,49 €	31 686,82 €	0,21%
5.1.5.3 - Radiatori	265,16 €	6,93 €	272,09 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	2 943,00 €	76,96 €	3 019,96 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	38 792,14 €	1 014,41 €	39 806,55 €	0,26%

5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	7 555,76 €	197,58 €	7 753,34 €	0,05%
5.1.7.3 - Serrande cassette	14 905,94 €	389,79 €	15 295,73 €	0,10%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	40 664,82 €	1 063,38 €	41 728,20 €	0,27%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	5 394,55 €	141,07 €	5 535,62 €	0,04%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	935,56 €	24,46 €	960,02 €	0,01%
5.2.6.1 - Sanitari	10 955,70 €	286,49 €	11 242,19 €	0,07%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	6 796,74 €	177,73 €	6 974,47 €	0,05%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	2 566,29 €	67,11 €	2 633,40 €	0,02%
5.4.2.2 - Terminali	1 170,00 €	30,60 €	1 200,60 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	565,26 €	14,78 €	580,04 €	0,00%
5.5.1.1 - Apparati impianto di supervisione	17 336,73 €	453,35 €	17 790,08 €	0,12%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	23 556,00 €	615,99 €	24 171,99 €	0,16%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	42 654,85 €	1 115,42 €	43 770,27 €	0,29%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	29 010,62 €	758,62 €	29 769,24 €	0,19%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	3 088,00 €	80,75 €	3 168,75 €	0,02%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	51 252,00 €	1 340,23 €	52 592,23 €	0,34%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	16 751,00 €	438,04 €	17 189,04 €	0,11%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	45 368,06 €	1 186,37 €	46 554,43 €	0,30%
5.8.1.3 - Armadi rack	41 146,00 €	1 075,96 €	42 221,96 €	0,28%
6.1.1.1 - Apparati impianto rilevamento antincendio	13 910,00 €	363,74 €	14 273,74 €	0,09%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	3 495,25 €	91,40 €	3 586,65 €	0,02%
6.4.1.1 - Apparati impianto antintrusione e TVcc	1 647,00 €	43,07 €	1 690,07 €	0,01%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 018,75 €	52,79 €	2 071,54 €	0,01%
Piano secondo	215 667,07 €	5 639,66 €	221 306,73 €	1,45%
0.2.1.1 - Elementi verticali	10 002,09 €	261,55 €	10 263,64 €	0,07%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	53 242,76 €	1 392,29 €	54 635,05 €	0,36%
0.2.1.3 - Serramenti	158,38 €	4,14 €	162,52 €	0,00%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	6,34 €	0,17 €	6,51 €	0,00%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	14 716,11 €	384,82 €	15 100,93 €	0,10%
1.2.1.3 - Murature portanti	609,50 €	15,94 €	625,44 €	0,00%
1.2.2.2 - Strutture in legno	65 941,82 €	1 724,37 €	67 666,19 €	0,44%
1.2.2.3 - Solaio	18 781,25 €	491,13 €	19 272,38 €	0,13%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	10 003,48 €	261,59 €	10 265,07 €	0,07%
2.1.2.1 - Finestrature	7 510,74 €	196,40 €	7 707,14 €	0,05%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	414,41 €	10,84 €	425,25 €	0,00%
3.1.1.1 - Murature	15 342,14 €	401,19 €	15 743,33 €	0,10%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	5 158,70 €	134,90 €	5 293,60 €	0,03%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	935,56 €	24,46 €	960,02 €	0,01%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	2 566,29 €	67,11 €	2 633,40 €	0,02%
5.4.2.2 - Terminali	1 170,00 €	30,60 €	1 200,60 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	498,20 €	13,03 €	511,23 €	0,00%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	1 479,90 €	38,70 €	1 518,60 €	0,01%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	103,15 €	2,70 €	105,85 €	0,00%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	4 521,00 €	118,22 €	4 639,22 €	0,03%

6.1.1.1 - Apparatii impianto rilevamento antincendio	1 754,00 €	45,87 €	1 799,87 €	0,01%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	751,25 €	19,65 €	770,90 €	0,01%
Copertura	303 994,05 €	7 949,40 €	311 943,45 €	2,04%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	50 517,94 €	1 321,04 €	51 838,98 €	0,34%
1.2.1.3 - Murature portanti	7 979,52 €	208,66 €	8 188,18 €	0,05%
1.2.2.2 - Strutture in legno	108 241,36 €	2 830,50 €	111 071,86 €	0,73%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	40 337,85 €	1 054,83 €	41 392,68 €	0,27%
2.4.1.2 - Isolanti in copertura	89 358,50 €	2 336,71 €	91 695,21 €	0,60%
2.4.1.3 - Lattonerie	6 009,42 €	157,15 €	6 166,57 €	0,04%
2.4.2.1 - Lucernari	1 549,46 €	40,52 €	1 589,98 €	0,01%
Generale	70 382,27 €	1 840,49 €	72 222,76 €	0,47%
1.2.1.3 - Murature portanti	17 559,50 €	459,18 €	18 018,68 €	0,12%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	777,24 €	20,32 €	797,56 €	0,01%
3.1.3.1 - Parapetti interni - scale	2 169,75 €	56,74 €	2 226,49 €	0,01%
3.3.1.1 - Pavimentazione	1 466,78 €	38,36 €	1 505,14 €	0,01%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	18 049,00 €	471,98 €	18 520,98 €	0,12%
5.9.2.1 - Macchine	30 360,00 €	793,91 €	31 153,91 €	0,20%
EDIFICIO 11	3 934 357,75 €	102 882,92 €	4 037 240,67 €	26,43%
Piano terra	1 349 520,87 €	35 289,79 €	1 384 810,66 €	9,07%
0.1.2.1 - Scavi a sezione obbligata	11 105,69 €	290,41 €	11 396,10 €	0,07%
0.2.1.1 - Elementi verticali	21 642,92 €	565,96 €	22 208,88 €	0,15%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	26 081,10 €	682,02 €	26 763,12 €	0,18%
0.2.1.3 - Serramenti	2 426,42 €	63,45 €	2 489,87 €	0,02%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	211,50 €	5,53 €	217,03 €	0,00%
1.1.1.1 - Fondazioni	87 096,67 €	2 277,57 €	89 374,24 €	0,59%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	121 187,80 €	3 169,04 €	124 356,84 €	0,81%
1.2.1.3 - Murature portanti	41 144,92 €	1 075,93 €	42 220,85 €	0,28%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	55 195,21 €	1 443,35 €	56 638,56 €	0,37%
2.1.2.1 - Finestrature	121 428,73 €	3 175,34 €	124 604,07 €	0,82%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	826,67 €	21,62 €	848,29 €	0,01%
2.2.1.1 - Vespaio	14 415,07 €	376,95 €	14 792,02 €	0,10%
2.2.1.2 - Sottofondi	19 073,66 €	498,77 €	19 572,43 €	0,13%
2.2.1.3 - Isolanti termici ed acustici orizzontali	24 954,02 €	652,54 €	25 606,56 €	0,17%
2.2.1.4 - Pavimentazioni	32 632,76 €	853,34 €	33 486,10 €	0,22%
3.1.1.1 - Murature	133 289,19 €	3 485,49 €	136 774,68 €	0,90%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	27 322,54 €	714,48 €	28 037,02 €	0,18%
3.1.1.5 - Rivestimenti	11 953,54 €	312,58 €	12 266,12 €	0,08%
3.1.2.1 - Porte	22 413,26 €	586,10 €	22 999,36 €	0,15%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	2 706,30 €	70,77 €	2 777,07 €	0,02%
3.2.1.5 - Controsoffitti	21 031,71 €	549,98 €	21 581,69 €	0,14%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	1 473,97 €	38,54 €	1 512,51 €	0,01%
5.1.3.3 - Reti e valvolame	43 809,26 €	1 145,61 €	44 954,87 €	0,29%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	37 900,31 €	991,09 €	38 891,40 €	0,25%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	31 493,96 €	823,56 €	32 317,52 €	0,21%
5.1.5.2 - Pannelli radianti	22 252,96 €	581,91 €	22 834,87 €	0,15%
5.1.5.3 - Radiatori	618,72 €	16,18 €	634,90 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	2 943,00 €	76,96 €	3 019,96 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	28 248,31 €	738,69 €	28 987,00 €	0,19%

5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	10 521,18 €	275,13 €	10 796,31 €	0,07%
5.1.7.3 - Serrande cassette	10 662,16 €	278,81 €	10 940,97 €	0,07%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	20 726,55 €	542,00 €	21 268,55 €	0,14%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	23 336,50 €	610,25 €	23 946,75 €	0,16%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	3 255,72 €	85,14 €	3 340,86 €	0,02%
5.2.6.1 - Sanitari	27 689,33 €	724,07 €	28 413,40 €	0,19%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	8 820,27 €	230,65 €	9 050,92 €	0,06%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	2 870,16 €	75,05 €	2 945,21 €	0,02%
5.4.2.2 - Terminali	1 755,00 €	45,89 €	1 800,89 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	596,69 €	15,60 €	612,29 €	0,00%
5.7.1.4 - Gruppi di continuità	22 148,00 €	579,17 €	22 727,17 €	0,15%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	41 644,00 €	1 088,98 €	42 732,98 €	0,28%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	50 087,00 €	1 309,77 €	51 396,77 €	0,34%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	31 232,99 €	816,74 €	32 049,73 €	0,21%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	2 830,24 €	74,01 €	2 904,25 €	0,02%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	20 919,00 €	547,03 €	21 466,03 €	0,14%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	17 168,00 €	448,94 €	17 616,94 €	0,12%
5.8.1.1 - Reti di distribuzione e terminali	585,00 €	15,30 €	600,30 €	0,00%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	23 379,15 €	611,36 €	23 990,51 €	0,16%
5.8.1.3 - Armadi rack	30 477,00 €	796,97 €	31 273,97 €	0,20%
6.1.1.1 - Apparecchi impianto rilevamento antincendio	20 030,00 €	523,78 €	20 553,78 €	0,13%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 387,73 €	62,44 €	2 450,17 €	0,02%
6.4.1.1 - Apparecchi impianto antintrusione e TVcc	6 156,00 €	160,98 €	6 316,98 €	0,04%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	3 363,03 €	87,94 €	3 450,97 €	0,02%
Piano primo	1 127 646,66 €	29 487,81 €	1 157 134,47 €	7,58%
0.2.1.1 - Elementi verticali	23 136,26 €	605,01 €	23 741,27 €	0,16%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	34 908,39 €	912,85 €	35 821,24 €	0,23%
0.2.1.3 - Serramenti	2 767,78 €	72,38 €	2 840,16 €	0,02%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	3 466,96 €	90,66 €	3 557,62 €	0,02%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	22 388,30 €	585,45 €	22 973,75 €	0,15%
1.2.1.3 - Murature portanti	40 547,47 €	1 060,31 €	41 607,78 €	0,27%
1.2.2.1 - Carpenterie metalliche	21 594,39 €	564,69 €	22 159,08 €	0,15%
1.2.2.3 - Solaio	65 125,08 €	1 703,01 €	66 828,09 €	0,44%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	43 094,17 €	1 126,91 €	44 221,08 €	0,29%
2.1.2.1 - Finestrature	148 089,96 €	3 872,53 €	151 962,49 €	0,99%
3.1.1.1 - Murature	123 138,58 €	3 220,06 €	126 358,64 €	0,83%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	40 419,86 €	1 056,97 €	41 476,83 €	0,27%
3.1.1.5 - Rivestimenti	6 893,71 €	180,27 €	7 073,98 €	0,05%
3.1.2.1 - Porte	18 594,25 €	486,24 €	19 080,49 €	0,12%
3.2.1.1 - Pavimenti e battiscopa	34 146,70 €	892,93 €	35 039,63 €	0,23%
3.2.1.2 - Massetti	11 013,42 €	288,00 €	11 301,42 €	0,07%
3.2.1.3 - Isolanti termici e acustici	14 233,10 €	372,19 €	14 605,29 €	0,10%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	1 295,30 €	33,87 €	1 329,17 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	15 918,55 €	416,27 €	16 334,82 €	0,11%

3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	1 109,36 €	29,01 €	1 138,37 €	0,01%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	32 795,24 €	857,59 €	33 652,83 €	0,22%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	27 617,12 €	722,18 €	28 339,30 €	0,19%
5.1.5.2 - Pannelli radianti	13 605,75 €	355,79 €	13 961,54 €	0,09%
5.1.5.3 - Radiatori	309,36 €	8,09 €	317,45 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	2 943,00 €	76,96 €	3 019,96 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	29 529,95 €	772,20 €	30 302,15 €	0,20%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	8 562,18 €	223,90 €	8 786,08 €	0,06%
5.1.7.3 - Serrande cassette	12 569,10 €	328,68 €	12 897,78 €	0,08%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	20 332,41 €	531,69 €	20 864,10 €	0,14%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	15 035,82 €	393,18 €	15 429,00 €	0,10%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	935,56 €	24,46 €	960,02 €	0,01%
5.2.6.1 - Sanitari	11 349,50 €	296,79 €	11 646,29 €	0,08%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	10 738,57 €	280,81 €	11 019,38 €	0,07%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	2 665,75 €	69,71 €	2 735,46 €	0,02%
5.4.2.2 - Terminali	1 755,00 €	45,89 €	1 800,89 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	583,22 €	15,25 €	598,47 €	0,00%
5.5.1.1 - Apparati impianto di supervisione	22 525,37 €	589,04 €	23 114,41 €	0,15%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	25 921,00 €	677,83 €	26 598,83 €	0,17%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	45 016,15 €	1 177,17 €	46 193,32 €	0,30%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	30 845,36 €	806,60 €	31 651,96 €	0,21%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	2 557,12 €	66,87 €	2 623,99 €	0,02%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	32 616,00 €	852,90 €	33 468,90 €	0,22%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	17 309,00 €	452,63 €	17 761,63 €	0,12%
5.8.1.1 - Reti di distribuzione e terminali	390,00 €	10,20 €	400,20 €	0,00%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	36 659,34 €	958,64 €	37 617,98 €	0,25%
5.8.1.3 - Armadi rack	34 285,00 €	896,55 €	35 181,55 €	0,23%
6.1.1.1 - Apparati impianto rilevamento antincendio	9 492,00 €	248,21 €	9 740,21 €	0,06%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 306,45 €	60,31 €	2 366,76 €	0,02%
6.4.1.1 - Apparati impianto antintrusione e TVcc	2 493,00 €	65,19 €	2 558,19 €	0,02%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 021,75 €	52,87 €	2 074,62 €	0,01%
Piano secondo	886 393,50 €	23 179,07 €	909 572,57 €	5,96%
0.2.1.1 - Elementi verticali	8 598,60 €	224,85 €	8 823,45 €	0,06%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	23 422,76 €	612,50 €	24 035,26 €	0,16%
0.2.1.3 - Serramenti	523,59 €	13,69 €	537,28 €	0,00%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	13,34 €	0,35 €	13,69 €	0,00%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	12 184,34 €	318,62 €	12 502,96 €	0,08%
1.2.1.3 - Murature portanti	28 309,46 €	740,29 €	29 049,75 €	0,19%
1.2.2.1 - Carpenterie metalliche	21 594,39 €	564,69 €	22 159,08 €	0,15%
1.2.2.3 - Solaio	65 125,08 €	1 703,01 €	66 828,09 €	0,44%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	10 956,24 €	286,50 €	11 242,74 €	0,07%
2.1.2.1 - Finestrature	26 335,71 €	688,68 €	27 024,39 €	0,18%
3.1.1.1 - Murature	75 109,45 €	1 964,10 €	77 073,55 €	0,50%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	29 976,38 €	783,88 €	30 760,26 €	0,20%
3.1.1.5 - Rivestimenti	3 717,77 €	97,22 €	3 814,99 €	0,02%
3.1.2.1 - Porte	16 287,88 €	425,93 €	16 713,81 €	0,11%

3.2.1.1 - Pavimenti e battiscopa	27 950,88 €	730,91 €	28 681,79 €	0,19%
3.2.1.2 - Massetti	3 583,51 €	93,71 €	3 677,22 €	0,02%
3.2.1.3 - Isolanti termici e acustici	14 233,10 €	372,19 €	14 605,29 €	0,10%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	1 252,97 €	32,76 €	1 285,73 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	7 638,73 €	199,75 €	7 838,48 €	0,05%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	522,58 €	13,67 €	536,25 €	0,00%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	42 427,87 €	1 109,48 €	43 537,35 €	0,29%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	33 185,01 €	867,78 €	34 052,79 €	0,22%
5.1.5.3 - Radiatori	1 060,66 €	27,74 €	1 088,40 €	0,01%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	3 379,00 €	88,36 €	3 467,36 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	37 033,39 €	968,42 €	38 001,81 €	0,25%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	6 269,46 €	163,95 €	6 433,41 €	0,04%
5.1.7.3 - Serrande cassette	11 276,66 €	294,88 €	11 571,54 €	0,08%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	38 444,56 €	1 005,32 €	39 449,88 €	0,26%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	10 612,58 €	277,52 €	10 890,10 €	0,07%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	935,56 €	24,46 €	960,02 €	0,01%
5.2.6.1 - Sanitari	17 565,12 €	459,33 €	18 024,45 €	0,12%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	9 272,60 €	242,48 €	9 515,08 €	0,06%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	2 665,75 €	69,71 €	2 735,46 €	0,02%
5.4.2.2 - Terminali	1 755,00 €	45,89 €	1 800,89 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	741,63 €	19,39 €	761,02 €	0,00%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	49 372,00 €	1 291,07 €	50 663,07 €	0,33%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	54 672,04 €	1 429,67 €	56 101,71 €	0,37%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	45 574,99 €	1 191,78 €	46 766,77 €	0,31%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	4 030,48 €	105,40 €	4 135,88 €	0,03%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	32 680,00 €	854,58 €	33 534,58 €	0,22%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	20 294,00 €	530,69 €	20 824,69 €	0,14%
5.8.1.1 - Reti di distribuzione e terminali	936,00 €	24,48 €	960,48 €	0,01%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	34 609,38 €	905,03 €	35 514,41 €	0,23%
5.8.1.3 - Armadi rack	31 377,00 €	820,50 €	32 197,50 €	0,21%
6.1.1.1 - Apparecchi impianto rilevamento antincendio	13 357,00 €	349,28 €	13 706,28 €	0,09%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 987,25 €	78,12 €	3 065,37 €	0,02%
6.4.1.1 - Apparecchi impianto antintrusione e TVcc	1 129,00 €	29,52 €	1 158,52 €	0,01%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	1 412,75 €	36,94 €	1 449,69 €	0,01%
Copertura	407 654,57 €	10 660,11 €	418 314,68 €	2,74%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	37 429,11 €	978,77 €	38 407,88 €	0,25%
1.2.1.3 - Murature portanti	22 622,61 €	591,58 €	23 214,19 €	0,15%
1.2.2.2 - Strutture in legno	71 570,53 €	1 871,56 €	73 442,09 €	0,48%
1.2.2.6 - Rinforzi e ripristini orizzontali	10 947,36 €	286,27 €	11 233,63 €	0,07%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	35 985,58 €	941,02 €	36 926,60 €	0,24%
2.4.1.2 - Isolanti in copertura	128 719,46 €	3 366,00 €	132 085,46 €	0,86%
2.4.1.3 - Lattonerie	7 281,75 €	190,42 €	7 472,17 €	0,05%
2.4.2.1 - Lucernari	93 098,17 €	2 434,50 €	95 532,67 €	0,63%
Generale	163 142,15 €	4 266,14 €	167 408,29 €	1,10%

1.2.1.3 - Murature portanti	44 386,60 €	1 160,70 €	45 547,30 €	0,30%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	1 517,90 €	39,69 €	1 557,59 €	0,01%
3.1.3.1 - Parapetti interni - scale	12 606,63 €	329,66 €	12 936,29 €	0,08%
3.3.1.1 - Pavimentazione	3 914,02 €	102,35 €	4 016,37 €	0,03%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	34 431,00 €	900,37 €	35 331,37 €	0,23%
5.9.2.1 - Macchine	66 286,00 €	1 733,37 €	68 019,37 €	0,45%
EDIFICIO 12	2 701 976,22 €	70 656,31 €	2 772 632,53 €	18,15%
Piano interrato	5 402,38 €	141,27 €	5 543,65 €	0,04%
0.3.1.1 - Riempimenti	692,06 €	18,10 €	710,16 €	0,00%
1.1.1.1 - Fondazioni	4 710,32 €	123,17 €	4 833,49 €	0,03%
Piano terra	1 000 000,90 €	26 149,89 €	1 026 150,79 €	6,72%
0.1.2.1 - Scavi a sezione obbligata	6 351,13 €	166,08 €	6 517,21 €	0,04%
0.2.1.1 - Elementi verticali	18 585,85 €	486,02 €	19 071,87 €	0,12%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	9 792,19 €	256,06 €	10 048,25 €	0,07%
0.2.1.3 - Serramenti	2 556,18 €	66,84 €	2 623,02 €	0,02%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	203,31 €	5,32 €	208,63 €	0,00%
1.1.1.1 - Fondazioni	82 199,48 €	2 149,51 €	84 348,99 €	0,55%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	128 177,54 €	3 351,83 €	131 529,37 €	0,86%
1.2.1.3 - Murature portanti	18 990,56 €	496,60 €	19 487,16 €	0,13%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	56 870,01 €	1 487,14 €	58 357,15 €	0,38%
2.1.2.1 - Finestrature	117 012,17 €	3 059,85 €	120 072,02 €	0,79%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	15 427,93 €	403,44 €	15 831,37 €	0,10%
2.2.1.1 - Vespaio	8 256,00 €	215,89 €	8 471,89 €	0,06%
2.2.1.2 - Sottofondi	10 924,14 €	285,66 €	11 209,80 €	0,07%
2.2.1.3 - Isolanti termici ed acustici orizzontali	16 412,36 €	429,18 €	16 841,54 €	0,11%
2.2.1.4 - Pavimentazioni	21 149,32 €	553,05 €	21 702,37 €	0,14%
3.1.1.1 - Murature	47 735,63 €	1 248,28 €	48 983,91 €	0,32%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	12 530,75 €	327,68 €	12 858,43 €	0,08%
3.1.1.5 - Rivestimenti	5 580,36 €	145,93 €	5 726,29 €	0,04%
3.1.2.1 - Porte	16 778,79 €	438,76 €	17 217,55 €	0,11%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	1 128,80 €	29,52 €	1 158,32 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	12 996,66 €	339,86 €	13 336,52 €	0,09%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	936,88 €	24,50 €	961,38 €	0,01%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	44 607,75 €	1 166,49 €	45 774,24 €	0,30%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	26 689,60 €	697,93 €	27 387,53 €	0,18%
5.1.5.3 - Radiatori	618,85 €	16,18 €	635,03 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	3 106,50 €	81,23 €	3 187,73 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	21 626,45 €	565,53 €	22 191,98 €	0,15%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	2 963,92 €	77,51 €	3 041,43 €	0,02%
5.1.7.3 - Serrande cassette	2 849,69 €	74,52 €	2 924,21 €	0,02%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	20 332,41 €	531,69 €	20 864,10 €	0,14%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	10 419,44 €	272,47 €	10 691,91 €	0,07%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	4 540,93 €	118,74 €	4 659,67 €	0,03%
5.2.6.1 - Sanitari	7 666,48 €	200,48 €	7 866,96 €	0,05%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	2 548,82 €	66,65 €	2 615,47 €	0,02%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	596,69 €	15,60 €	612,29 €	0,00%
5.7.1.4 - Gruppi di continuità	16 775,00 €	438,66 €	17 213,66 €	0,11%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	36 666,00 €	958,81 €	37 624,81 €	0,25%

5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	51 140,04 €	1 337,31 €	52 477,35 €	0,34%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	22 008,87 €	575,53 €	22 584,40 €	0,15%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	2 918,00 €	76,31 €	2 994,31 €	0,02%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	24 547,00 €	641,90 €	25 188,90 €	0,16%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	17 644,00 €	461,39 €	18 105,39 €	0,12%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	13 284,56 €	347,39 €	13 631,95 €	0,09%
5.8.1.3 - Armadi rack	25 839,00 €	675,69 €	26 514,69 €	0,17%
6.1.1.1 - Apparatii impianto rilevamento antincendio	20 989,00 €	548,86 €	21 537,86 €	0,14%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 529,83 €	66,15 €	2 595,98 €	0,02%
6.4.1.1 - Apparatii impianto antintrusione e TVcc	4 462,00 €	116,68 €	4 578,68 €	0,03%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 034,03 €	53,19 €	2 087,22 €	0,01%
Piano primo	954 840,15 €	24 968,94 €	979 809,09 €	6,42%
0.2.1.1 - Elementi verticali	11 483,89 €	300,30 €	11 784,19 €	0,08%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	19 375,61 €	506,67 €	19 882,28 €	0,13%
0.2.1.3 - Serramenti	2 230,14 €	58,32 €	2 288,46 €	0,01%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	31,00 €	0,81 €	31,81 €	0,00%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	107 153,13 €	2 802,04 €	109 955,17 €	0,72%
1.2.1.3 - Murature portanti	26 182,00 €	684,66 €	26 866,66 €	0,18%
1.2.2.1 - Carpenterie metalliche	24 188,44 €	632,52 €	24 820,96 €	0,16%
1.2.2.3 - Solaio	37 259,37 €	974,33 €	38 233,70 €	0,25%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	51 249,16 €	1 340,16 €	52 589,32 €	0,34%
2.1.2.1 - Finestrature	113 051,78 €	2 956,29 €	116 008,07 €	0,76%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	161,04 €	4,21 €	165,25 €	0,00%
3.1.1.1 - Murature	51 123,44 €	1 336,87 €	52 460,31 €	0,34%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	12 468,25 €	326,04 €	12 794,29 €	0,08%
3.1.1.5 - Rivestimenti	6 143,48 €	160,65 €	6 304,13 €	0,04%
3.1.2.1 - Porte	24 592,06 €	643,08 €	25 235,14 €	0,17%
3.2.1.1 - Pavimenti e battiscopa	20 362,97 €	532,49 €	20 895,46 €	0,14%
3.2.1.2 - Massetti	2 071,94 €	54,18 €	2 126,12 €	0,01%
3.2.1.3 - Isolanti termici e acustici	8 229,38 €	215,20 €	8 444,58 €	0,06%
3.2.1.4 - Impermeabilizzazioni	1 236,04 €	32,32 €	1 268,36 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	12 617,69 €	329,95 €	12 947,64 €	0,08%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	1 793,79 €	46,91 €	1 840,70 €	0,01%
4.2.1.2 - Interventi di restauro su balconi e logge	2 916,14 €	76,26 €	2 992,40 €	0,02%
5.1.3.3 - Reti e valvolame	38 734,05 €	1 012,89 €	39 746,94 €	0,26%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	34 976,13 €	914,62 €	35 890,75 €	0,23%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	26 642,54 €	696,70 €	27 339,24 €	0,18%
5.1.5.3 - Radiatori	425,46 €	11,13 €	436,59 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	3 106,50 €	81,23 €	3 187,73 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	18 682,34 €	488,54 €	19 170,88 €	0,13%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	1 614,62 €	42,22 €	1 656,84 €	0,01%
5.1.7.3 - Serrande cassette	2 849,69 €	74,52 €	2 924,21 €	0,02%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	20 332,41 €	531,69 €	20 864,10 €	0,14%
5.2.5.1 - Tubazioni idrico-sanitario rete fredda, isolamento e valvolame	5 219,96 €	136,50 €	5 356,46 €	0,04%

5.2.6.1 - Sanitari	7 666,48 €	200,48 €	7 866,96 €	0,05%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	1 156,37 €	30,24 €	1 186,61 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	569,75 €	14,90 €	584,65 €	0,00%
5.5.1.1 - Apparecchi impianto di supervisione	16 013,45 €	418,75 €	16 432,20 €	0,11%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	27 423,00 €	717,11 €	28 140,11 €	0,18%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	46 390,35 €	1 213,10 €	47 603,45 €	0,31%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	24 780,44 €	648,01 €	25 428,45 €	0,17%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	3 462,80 €	90,55 €	3 553,35 €	0,02%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	34 051,00 €	890,43 €	34 941,43 €	0,23%
5.7.2.7 - Apparecchi illuminazione sicurezza	15 956,00 €	417,25 €	16 373,25 €	0,11%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	17 463,02 €	456,66 €	17 919,68 €	0,12%
5.8.1.3 - Armadi rack	30 393,00 €	794,77 €	31 187,77 €	0,20%
6.1.1.1 - Apparecchi impianto rilevamento antincendio	8 563,00 €	223,92 €	8 786,92 €	0,06%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	3 063,30 €	80,10 €	3 143,40 €	0,02%
6.4.1.1 - Apparecchi impianto antintrusione e TVcc	26 677,00 €	697,60 €	27 374,60 €	0,18%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	2 706,75 €	70,78 €	2 777,53 €	0,02%
Piano secondo	387 364,89 €	10 129,54 €	397 494,43 €	2,60%
0.2.1.1 - Elementi verticali	6 101,71 €	159,56 €	6 261,27 €	0,04%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	19 797,63 €	517,71 €	20 315,34 €	0,13%
0.2.1.3 - Serramenti	202,06 €	5,28 €	207,34 €	0,00%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	40,98 €	1,07 €	42,05 €	0,00%
1.2.1.1 - Rinforzi e ripristini verticali	48 621,30 €	1 271,44 €	49 892,74 €	0,33%
1.2.2.3 - Solaio	57 558,24 €	1 505,14 €	59 063,38 €	0,39%
2.1.1.5 - Interventi di restauro facciate	21 437,05 €	560,58 €	21 997,63 €	0,14%
2.1.2.1 - Finestrature	10 157,47 €	265,62 €	10 423,09 €	0,07%
2.1.2.2 - Interventi di restauro su infissi/grate	4 958,95 €	129,68 €	5 088,63 €	0,03%
3.1.1.1 - Murature	33 690,41 €	881,00 €	34 571,41 €	0,23%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	3 661,11 €	95,74 €	3 756,85 €	0,02%
3.1.2.1 - Porte	6 709,25 €	175,45 €	6 884,70 €	0,05%
3.2.1.1 - Pavimenti e battiscopa	10 284,65 €	268,94 €	10 553,59 €	0,07%
3.2.1.2 - Massetti	1 128,90 €	29,52 €	1 158,42 €	0,01%
3.2.1.5 - Controsoffitti	2 163,57 €	56,58 €	2 220,15 €	0,01%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	145,92 €	3,82 €	149,74 €	0,00%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	27 639,92 €	722,78 €	28 362,70 €	0,19%
5.1.5.1 - Ventilconvettori	18 033,26 €	471,57 €	18 504,83 €	0,12%
5.1.5.3 - Radiatori	193,39 €	5,06 €	198,45 €	0,00%
5.1.6.1 - Tubazioni scarico condensa	2 343,50 €	61,28 €	2 404,78 €	0,02%
5.1.7.1 - Canali di ventilazione	7 136,44 €	186,62 €	7 323,06 €	0,05%
5.1.7.2 - Bocchette e diffusori	3 573,74 €	93,45 €	3 667,19 €	0,02%
5.1.7.4 - Unità di recupero calore	19 222,28 €	502,66 €	19 724,94 €	0,13%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	556,28 €	14,55 €	570,83 €	0,00%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	11 847,00 €	309,80 €	12 156,80 €	0,08%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	19 465,90 €	509,03 €	19 974,93 €	0,13%
5.7.2.4 - Prese e interruttori	2 328,19 €	60,88 €	2 389,07 €	0,02%
5.7.2.5 - Punti luce ed utenze	685,04 €	17,91 €	702,95 €	0,00%
5.8.1.2 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	1 218,00 €	31,85 €	1 249,85 €	0,01%

5.8.1.3 - Armadi rack	37 389,00 €	977,72 €	38 366,72 €	0,25%
6.1.1.1 - Apparatii impianto rilevamento antincendio	6 090,00 €	159,25 €	6 249,25 €	0,04%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	1 168,00 €	30,54 €	1 198,54 €	0,01%
6.4.1.1 - Apparatii impianto antintrusione e TVcc	877,00 €	22,93 €	899,93 €	0,01%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	938,75 €	24,55 €	963,30 €	0,01%
Copertura	247 973,71 €	6 484,48 €	254 458,19 €	1,67%
0.2.1.2 - Elementi orizzontali	26 250,94 €	686,46 €	26 937,40 €	0,18%
1.2.1.3 - Murature portanti	5 822,01 €	152,24 €	5 974,25 €	0,04%
1.2.2.2 - Strutture in legno	68 522,63 €	1 791,86 €	70 314,49 €	0,46%
1.2.2.6 - Rinforzi e ripristini orizzontali	9 151,08 €	239,30 €	9 390,38 €	0,06%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	24 151,86 €	631,57 €	24 783,43 €	0,16%
2.4.1.2 - Isolanti in copertura	79 145,82 €	2 069,65 €	81 215,47 €	0,53%
2.4.1.3 - Lattonerie	5 333,68 €	139,48 €	5 473,16 €	0,04%
2.4.2.1 - Lucernari	22 919,94 €	599,35 €	23 519,29 €	0,15%
6.3.1.1 - Elementi di captazione	4 287,75 €	112,12 €	4 399,87 €	0,03%
6.3.2.1 - Rete	2 388,00 €	62,45 €	2 450,45 €	0,02%
Generale	106 394,19 €	2 782,19 €	109 176,38 €	0,71%
1.2.1.2 - Colonne in acciaio	7 254,09 €	189,69 €	7 443,78 €	0,05%
3.1.1.1 - Murature	4 412,77 €	115,39 €	4 528,16 €	0,03%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	249,63 €	6,53 €	256,16 €	0,00%
3.1.3.1 - Parapetti interni - scale	13 231,24 €	346,00 €	13 577,24 €	0,09%
3.3.1.1 - Pavimentazione	1 685,33 €	44,07 €	1 729,40 €	0,01%
3.3.1.2 - Ripristini	1 865,30 €	48,78 €	1 914,08 €	0,01%
5.9.1.1 - Ascensori	23 489,83 €	614,26 €	24 104,09 €	0,16%
5.7.1.5 - Quadri elettrici	26 629,00 €	696,34 €	27 325,34 €	0,18%
5.9.2.1 - Macchine	27 577,00 €	721,13 €	28 298,13 €	0,19%
EDIFICIO G1 GUARDIANIA	76 542,10 €	2 001,57 €	78 543,67 €	0,51%
Piano terra	76 542,10 €	2 001,57 €	78 543,67 €	0,51%
0.1.2.1 - Scavi a sezione obbligata	285,38 €	7,46 €	292,84 €	0,00%
0.3.1.1 - Riempimenti	129,91 €	3,40 €	133,31 €	0,00%
1.1.1.1 - Fondazioni	2 774,63 €	72,56 €	2 847,19 €	0,02%
1.2.1.3 - Murature portanti	6 410,41 €	167,63 €	6 578,04 €	0,04%
1.2.2.1 - Carpenterie metalliche	2 630,03 €	68,77 €	2 698,80 €	0,02%
2.1.1.2 - Isolamenti termici ed acustici verticali	1 593,13 €	41,66 €	1 634,79 €	0,01%
2.1.1.4 - Intonaci e tinteggiature	237,97 €	6,22 €	244,19 €	0,00%
2.1.2.1 - Finestrature	55 115,54 €	1 441,26 €	56 556,80 €	0,37%
2.2.1.2 - Sottofondi	197,33 €	5,16 €	202,49 €	0,00%
2.2.1.3 - Isolanti termici ed acustici orizzontali	417,51 €	10,92 €	428,43 €	0,00%
2.2.1.4 - Pavimentazioni	494,91 €	12,94 €	507,85 €	0,00%
2.4.1.1 - Rivestimenti di copertura	898,24 €	23,49 €	921,73 €	0,01%
2.4.1.2 - Isolanti in copertura	1 801,76 €	47,12 €	1 848,88 €	0,01%
2.4.1.3 - Lattonerie	1 097,02 €	28,69 €	1 125,71 €	0,01%
3.1.1.1 - Murature	1 813,06 €	47,41 €	1 860,47 €	0,01%
3.1.1.3 - Intonaci e tinteggiature	102,57 €	2,68 €	105,25 €	0,00%
3.2.1.5 - Controsoffitti	508,41 €	13,29 €	521,70 €	0,00%
3.2.1.6 - Intonaci e tinteggiature	34,29 €	0,90 €	35,19 €	0,00%

AREA ESTERNA	2 162 538,53 €	56 550,09 €	2 219 088,62 €	14,53%
Opere edili	632 178,65 €	16 531,39 €	648 710,04 €	4,25%
Generale	1 530 359,88 €	40 018,70 €	1 570 378,58 €	10,28%
0.1.1.2 - Scavo di sbancamento	165 401,12 €	4 325,22 €	169 726,34 €	1,11%
0.1.1.3 - Scavi a sezione obbligata	71 019,11 €	1 857,14 €	72 876,25 €	0,48%
0.2.1.4 - Rimozioni puntuali	5 985,43 €	156,52 €	6 141,95 €	0,04%
0.3.1.1 - Riempimenti	147 288,94 €	3 851,59 €	151 140,53 €	0,99%
0.4.1.1 - Indennità di scarica	23 815,12 €	622,76 €	24 437,88 €	0,16%
4.3.1.1 - Pavimentazione esterna	989,25 €	25,87 €	1 015,12 €	0,01%
4.3.2.5 - Isolanti	12 609,72 €	329,74 €	12 939,46 €	0,08%
5.1.1.1 - Sonde geotermiche/pozzi	227 936,48 €	5 960,51 €	233 896,99 €	1,53%
5.1.4.1 - Reti e valvolame	133 563,45 €	3 492,67 €	137 056,12 €	0,90%
5.2.2.2 - Elettropompe e motopompe	48 920,00 €	1 279,25 €	50 199,25 €	0,33%
5.2.5.2 - Impianto di recupero acque meteoriche	31 844,18 €	832,72 €	32 676,90 €	0,21%
5.3.1.1 - Tubazioni di scarico	97 000,25 €	2 536,54 €	99 536,79 €	0,65%
5.4.1.1 - Gruppo di pressurizzazione e riserva idrica	30 766,43 €	804,54 €	31 570,97 €	0,21%
5.4.2.1 - Tubazioni e valvole	16 678,67 €	436,14 €	17 114,81 €	0,11%
5.4.2.2 - Terminali	1 317,95 €	34,46 €	1 352,41 €	0,01%
5.4.2.3 - Estintori e cartellonistica	71,84 €	1,88 €	73,72 €	0,00%
5.4.2.4 - Pozzetti e chiusini	121 921,28 €	3 188,22 €	125 109,50 €	0,82%
5.7.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	131 207,16 €	3 431,05 €	134 638,21 €	0,88%
5.7.2.6 - Apparecchi illuminazione ordinaria	42 360,00 €	1 107,71 €	43 467,71 €	0,28%
6.1.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	3 196,40 €	83,59 €	3 279,99 €	0,02%
6.2.1.1 - Dispensori	8 693,00 €	227,32 €	8 920,32 €	0,06%
6.4.1.1 - Apparatii impianto antintrusione e TVcc	71 090,00 €	1 858,99 €	72 948,99 €	0,48%
6.4.2.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	4 647,50 €	121,53 €	4 769,03 €	0,03%
6.5.1.1 - Cavi, corrugati, passerelle e scatole di derivazione	5 536,60 €	144,78 €	5 681,38 €	0,04%
6.5.2.1 - Moduli fotovoltaici, inverter, apparati ausiliari	126 500,00 €	3 307,96 €	129 807,96 €	0,85%
TETTOIA	96 279,82 €	2 517,70 €	98 797,52 €	0,65%
Piano terra	96 279,82 €	2 517,70 €	98 797,52 €	0,65%
0.1.2.1 - Scavi a sezione obbligata	1 227,83 €	32,11 €	1 259,94 €	0,01%
1.1.1.1 - Fondazioni	12 519,43 €	327,38 €	12 846,81 €	0,08%
1.2.2.1 - Carpenterie metalliche	82 532,56 €	2 158,22 €	84 690,78 €	0,55%
BONIFICA AMIANTO	75 800,00 €	1 982,16 €	77 782,16 €	0,51%
BONIFICA BELLICA	77 560,73 €	2 028,20 €	79 588,93 €	0,52%

TOTALE euro	14 883 924,35 €	389 212,59 €	15 273 136,94 €	100,00%
--------------------	------------------------	---------------------	------------------------	----------------

OPERE EDILI		
A1	Importo lavori	7 772 737,14 €
A2	% incidenza manodopera media	34,717%
A3	Importo manodopera	2 698 482,36 €
IMPIANTI		
B1.1	Importo lavori - opere impiantistiche	6 554 291,69 €
B1.2	% incidenza manodopera media	16,507%
B1.3	Importo manodopera	1 081 929,74 €
B2.1	Importo lavori - efficientamento energetico	359 973,08 €
B2.2	% incidenza manodopera media	7,951%
B2.3	Importo manodopera	28 623,09 €
B3.1	Importo lavori - apparati attivi	196 922,44 €
B3.2	% incidenza manodopera media	7,011%
B3.3	Importo manodopera	13 806,99 €
IMPORTO TOTALE (A1+B1.1+B2.1+B3.1)		14 883 924,35 €
IMPORTO TOTALE MANODOPERA (A3+B1.3+B2.3+B3.3)		3 822 842,18 €
% INCIDENZA MANODOPERA MEDIA		25,684%

2. Ai sensi dell'art. 21 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1.6 ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

2.1.7 ART. 7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3 comma 3;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - i) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 32 e Art. 34;
 - n) L'Offerta di Gestione Informativa, con le Linee guida, le specifiche metodologiche e operative e relativi allegati;
 - o) L'Offerta tecnica ed economico temporale dell'appaltatore
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Fanno parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1,

l'obbligatorietà del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi volti al miglioramento prestazionale del progetto nonché tramite l'impiego dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli, tratti dall'Allegato 2 al Decreto 11 gennaio 2017, di cui alla Relazione sul rispetto dei Criteri Minimi Ambientali

2.1.8 ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.1.9 ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

2.1.10 ART. 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE E DIRETTORE DEI LAVORI

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

2.1.11 ART. 11 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore qualità, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017 s.m.i e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.
2. Tutti I materiali previsti dal progetto, in particolare **quelli con valenza estetico-architettonica, strutturali e impiantistica a vista**, salvo diversa indicazione da parte della DL, **sono soggetti a campionatura e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori e/o della Soprintendenza**, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

6. Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nella parte tecnica del presente capitolato e comunque quelle di cui all'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Ottobre 2017.

Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (per es. membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata, salvo diverse specifiche nella parte tecnica del capitolato, tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

2.1.12 ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
6. Essendo previsti lavori di scavo, l'appaltatore farà riferimento alle disposizioni previste dal Piano di Sicurezza e coordinamento oppure all'eventuale attestazione circa l'esecuzione delle operazioni di bonifica preventivamente eseguite.
7. L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi darà luogo alle seguenti attività:
 - a. sospensione immediata dei lavori;
 - b. aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento;
 - c. relativo aggiornamento dei Piani operativi di sicurezza;
 - d. esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82 del 11 Maggio 2015

La sospensione dei lavori, per il tempo necessario alla bonifica bellica, non potrà formare oggetto di riserva o pretesa economica da parte dell'appaltatore, a prescindere del tempo occorrente per la programmazione ed esecuzione della predetta bonifica.

2.1.13 ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. **Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi** - (salva la riduzione dei termini per lo svolgimento dei lavori che sarà oggetto di valutazione in sede di ponderazione dell'offerta) decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

2.1.14 ART. 14 - PROROGHE

1. Nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13.

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.
3. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.
4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga

2.1.15 ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

La sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, è disciplinata dall'articolo 10 DM 49/2018.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale;
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.
6. le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità;
7. nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del dm n.49 del 07/03/2018;
8. l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. A parziale integrazione ed in deroga a quanto previsto dal presente capitolato e dall'art. 107 del codice dei contratti, ricorrendone le condizioni nel caso del presente appalto, fino al 30 giugno 2023 (fatto salvo altro termine previsto dalla norma) per le eventuali sospensioni dei lavori si applicano i limiti e la disciplina previsti all'art. 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

2.1.16 ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, dovessero durare per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superiori a 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto.

In tale ultima circostanza, l'appaltatore, qualora intenda far valere il diritto alla rifusione dei maggiori oneri dovrà apporre le proprie riserve sul verbale di ripresa dei lavori e sul registro di contabilità, nei modi e nelle forme di legge. Il periodo temporale da prendere a riferimento, ai fini del calcolo della eventuale pretesa economica, è quella decorrente dalla data di richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'Appaltatore. Nel caso in cui il registro di contabilità fosse messo a disposizione dell'appaltatore in epoca antecedente al verbale di ripresa dei lavori, ma successiva alla data della diffida e richiesta di scioglimento del contratto, l'appaltatore dovrà comunque iscrivere le dovute riserve (pena decadenza) sul registro di contabilità, salvo poi quantificare la pretesa economica a valle della firma del verbale di ripresa dei lavori, da firmare con riserva, con l'esplicitazione delle domande cui crede di aver diritto che andranno poi ulteriormente riportate nel registro di contabilità.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore/appaltatore negli altri casi, compresa l'eventuale mancata diffida e richiesta di scioglimento del contratto.

2.1.17 ART. 17 - PENALE PER RITARDI

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

2.1.18 ART. 18 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Infine nel rispetto dei documenti contrattuali (si vedano gli artt.15-16-17) l'appaltatore, entro 30 giorni naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, e su eventuale richiesta della S.A. o del D.L., predispone e consegna al direttore dei lavori il piano di Gestione Informativa (pGI).

Il suddetto piano, se richiesto dalla S.A. e senza che questo costituisca pretesa economica da parte dell'appaltatore, dovrà riportare quanto descritto nell'offerta di Gestione Informativa (oGI), predisposta in fase di gara, e rispondere al Capitolato informativo (BIMMS Method statement e BIMSM – Specifica Metodologica). Il suddetto piano di Gestione Informativa (pGI) deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento.

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
 - a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

2.1.19 ART. 19 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
 - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento

dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20.

2.1.20 ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Tra i danni che l'esecutore/appaltatore è tenuto a risarcire vi sono anche quelli dei pagamenti di locazioni passive per il ritardo della consegna delle opere, per fatti dipendenti dall'appaltatore, all'amministrazione usuaria (Guardia di Finanza).

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

2.1.21 ART. 21 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture, servizi e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett.b) del DM n. 49 del 07/03/2018. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.
4. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

2.1.22 ART. 22 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segue:
 - a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 37;
 - b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata con le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
 - b. Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi

DISCIPLINA ECONOMICA

2.1.23 ART. 23 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento calcolata sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Tale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell'art. 207,

comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall'articolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, compreso IVA, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2.1.24 ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)**, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 3;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;
 - c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostantive, in sede di conto finale;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti e del recupero quota di anticipazione.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso, se le norme non disporranno diversamente.

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
6. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla DL e alla Stazione Appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113-bis D.lgs. 50/2016 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater del suindicato articolo.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis dell'art. 113-bis D.lgs. 50/2016 ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, art. 113-bis D.lgs. 50/2016 emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il

certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo art. 113-bis D.lgs. 50/2016

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato, a cura del D.L., nel registro di contabilità.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

2.1.25 ART. 25 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 25, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostantive, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

2.1.26 ART. 26 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI A CUI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 49, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 59 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio;
- f. ad ogni altro adempimento e/o documentazione richiesti dalla vigente normativa.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni e lo rappresenti al RUP, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 46, comma 2.
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del d.l. n. 76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020, la stazione appaltante procederà, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera utilizzata per la realizzazione dei lavori edili di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento sia alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori stessi. La verifica avverrà in base alle modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021. in caso di esito negativo della verifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del suddetto decreto.

2.1.27 ART. 27 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

2.1.28 ART. 28 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
2. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti.
3. Si potrà modificare il contratto, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

convertito dalla legge numero 25 del 28/03/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È quindi prevista la seguente clausola di revisione dei prezzi: "Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. convertito in L.25/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni altro aspetto relativo alla presente clausola è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i." convertito in L.25/2022.

2.1.29 ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentriche, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

GARANZIE

2.1.30 ART. 30 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE

È prevista la presentazione di una garanzia provvisoria secondo le previsioni e modalità indicate nel disciplinare di gara.

2.1.31 ART. 31 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

2.1.32 ART. 32 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 31 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
5. Per fruire dei benefici di cui al comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. Essendo la procedura indetta entro i termini della legge 11 Settembre 2020 n. 120 (legge di conversione del c.d. decreto semplificazioni), ai sensi del comma 4, dell'articolo 1 della medesima legge, l'ammontare della garanzia provvisoria è comunque dimezzato rispetto a quanto previsto ai commi da 1 a 4 e in generale dall'articolo 93 del codice dei contratti.

2.1.33 ART. 33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

2.1.34 ART. 34 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del codice degli appalti non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
3. Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017 s.m.i., ossia varianti che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
4. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

2.1.35 ART. 35 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 48, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

2.1.36 ART. 36 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, commi 2 e 3
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, ove esistenti;
 - b. raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

2.1.37 ART. 37 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 40, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 41;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo Art. 42.

2.1.38 ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle

disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art. 38, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 40, Art. 41, Art. 42 o Art. 43.

2.1.39 ART. 39 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'articolo Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo Art. 40.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 13. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo Art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16.

2.1.40 ART. 40 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

2.1.41 ART. 41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 39.

2.1.42 ART. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto o il cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti è ammesso nel limite delle disposizioni e norme vigenti alla data dell'appalto secondo le disposizioni del disciplinare di gara..

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

2.1.43 ART. 43 - CONTESTAZIONI E RISERVE

In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve sono disciplinate nel seguente modo. Le contestazioni e domande dell'appaltatore inerenti l'esecuzione del contratto sono formulate mediante apposizione di riserva sul primo documento idoneo a riceverlo e confermato nel registro di contabilità. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al secondo capoverso, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sui vari SAL e sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Per quanto non qui previsto, si rimanda alle disposizioni di cui al DM 49/2018 e D.P.R. 207/2010 per le parti non confliggenti.

2.1.44 ART. 44 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Le controversie sono devolute al Collegio Consultivo Tecnico (in breve CCT), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data, le parti procedono alla costituzione di un CCT che assume i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020, con funzioni di assistenza, anche di natura preventiva, per la rapida risoluzione di controversie e/o di dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, rallentando l'iter realizzativo dei lavori.

Lo scopo di costituzione del CCT è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale del responsabile del procedimento e della stazione appaltante, in materia di sospensioni.

Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del D.L. n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lett. c) dell'art. 5, comma 1, D.L. n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione.

Le decisioni di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020 sono "determinazioni" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibili di insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del presente appalto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020 producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, ex articolo 808-ter del codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative cause elencate all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c., per le quali si stabilisce la competenza

esclusiva del Foro di Venezia. Le parti intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio e si impegnano ad accettare quanto gli stessi arbitri hanno determinato nella definizione della controversia. Ai fini di cui sopra, le parti si impegnano a fornire al CCT l'intera documentazione inerente il contratto, in particolare la documentazione che ha generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, entro il termine che sarà all'uopo assegnato dallo stesso CCT, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo, comunque, l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal presente capitolato e contratto. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda.

In ragione della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del DL n. 76/2020, pertanto il CCT è composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dai componenti di parte, ai quali è conferito incarico con autonomo atto. Quali membri componenti del CCT possono essere nominati professionisti scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dei lavori, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente questo è designato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le disposizioni previste al punto 7.7 delle Linee Guida. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione. L'importo complessivo dei compensi non può superare il limite fissato dalla normativa vigente al momento della costituzione del Collegio. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore effettueranno direttamente il pagamento, pro quota nella misura del 50% del compenso, nei confronti di ciascun componente di parte e del presidente.

Gli oneri della Segreteria, ove nominata sono a carico del CCT.

Il parere o la determinazione è da rendere entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, fatto salvo il caso di particolari e motivate esigenze istruttorie, per il quale è previsto il maggior termine di giorni 20 dalla comunicazione dei quesiti. È prevista l'interruzione dei termini per l'emissione della determinazione o parere per una sola volta e per la richiesta di eventuali ulteriori documentazioni, che le parti si impegnano a produrre entro 5 giorni dalla richiesta stessa da parte del Collegio.

Nei successivi 20 giorni dalla liquidazione del compenso il Rup effettua la verifica del rispetto dei tempi ed il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dei singoli componenti, ferma restando la regolarità della documentazione fiscale e contributiva.

Secondo le disposizioni del punto 7.2 delle Linee Guida, il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. Ai sensi dell'art. 6, co. 7, del D.L. 76/2020, per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati, il compenso della parte variabile sarà decurtato:

- di 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- di 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- di 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.

Le parti concordano che il CCT continuerà ad operare anche dopo il termine del 30 giugno 2023, previsto dal decreto, e fino alla completa conclusione dei lavori ed al relativo collaudo tecnico-amministrativo e sarà sciolto entro 30 (trenta) giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo, salvo che nel suddetto termine non siano state formulate richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. In tale caso il collegio sarà sciolto solo in esito alla conclusione del relativo procedimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio agli artt. 5 e 6 del citato decreto semplificazioni e successive modifiche; alle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, nonché all'articolo 808-ter e ss. del codice di procedura civile

2.1.45 ART. 45 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente appalto e del conseguente contratto non devolute al CCT sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2.1.46 ART. 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2.1.47 ART. 47 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC e alla documentazione indicata al punto 27 del presente capitolato.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
 - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

2.1.48 ART. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero

ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;

- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo Art. 20, comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo Art. 59 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
5. Sono causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 39 e Art. 41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

2.1.49 ART. 49 - GESTIONE DEI SINISTRI

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ULTIMAZIONE LAVORI

2.1.50 ART. 50 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti e dall'art. 12 DM49/2018. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
2. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 51.

2.1.51 ART. 51 - TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

2.1.52 ART. 52 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 50, comma 3.

NORME FINALI

2.1.53 ART. 53 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stecco, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL o della Soprintendenza competente, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e

- per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
 - v. gli oneri per l'occupazione o l'utilizzo di aree o proprietà confinanti con il cantiere che vengano utilizzate per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere
 - w nel caso di necessità di esecuzione di lavori notturni, l'Appaltatore è tenuto all'ottenimento dei dovuti permessi autorizzativi, compreso l'onere di preavviso ai residenti/utenti di strutture pubbliche adiacenti al cantiere.
 - z. idonea protezione mediante copertura con teli degli arredi e attrezzature presenti nei locali oggetto di intervento;
 - a L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attività, contenute nei protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorità sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore è anche obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
- a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
 - b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL;
 - c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
 - d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
7. L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.

8. Le attività di cantiere devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi "Prestazioni ambientali" e "Personale di cantiere", garantendo le prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati nell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.
9. L'appaltatore è tenuto a proprie spese a verificare in opera, tramite rilievi strumentali eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento, i valori ottenuti relativi alle prestazioni acustiche, secondo le indicazioni del direttore dei lavori.
10. L'appaltatore è tenuto ad avvertire la direzione lavori ed il RUP qualora in fase di demolizione e rimozione di strutture e materiali esistenti riscontri la presenza di elementi di fibre di amianto, oltre a quelli già previsti in progetto, senza provvedere alla rimozione degli elementi stessi riscontrati.
11. L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare:
GUAINE IMPERMEABILIZZANTI:
quanto previsto nel Codice di Pratica dell' I.G.L.A.E. "Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all'Edilizia". In particolare, a presentare campionatura e relativa documentazione delle guaine, e porre in opera tipologie di guaine impermeabilizzanti compatibili con i manufatti utilizzati e con le prestazioni richieste dal progetto, preparando i piani di posa idonei per la stesa delle specifiche guaine. Tale Codice di Pratica è il testo di riferimento degli Organismi di Ispezione Accreditati, incaricati di verificare a livello progettuale ed esecutivo, la conformità ai fini assicurativi dei sistemi impermeabili.
12. Per quanto concerne i SERRAMENTI ESTERNI l'appaltatore è tenuto al rispetto di:
a) quanto previsto dalle vigenti norme UNI relativamente alla tenuta all'acqua dei serramenti, installando serramenti con classe rientrante nei range previsti dalla UNI-EN 12208.
b) quanto previsto dalle vigenti norme UNI relativamente alla tenuta all'aria dei serramenti, installando serramenti con classe rientrante nei range previsti dalla UNI-EN 12207.
Per i suddetti punti "a" e "b", la Direzione Lavori provvederà a verificare le specifiche classi, previa visione dei serramenti e della loro documentazione con la ditta produttrice dei manufatti.
13. Per quanto concerne le opere in CARTONGESSO l'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) materiali, impasti usati, il metodo di fabbricazione delle lastre e la loro stagionatura devono essere conformi alla norma UNI EN 520:2009 - Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova. Le lastre, a base di solfato di calcio in polvere (gesso), devono essere prodotte con solfato di calcio naturale (pietra da gesso) ottenuto per disidratazione e macinazione della pietra da gesso. I profili devono essere conformi alla norma armonizzata UNI EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito" con attestato di conformità CE, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2015, con produzione certificata da ICMQ.
b) i profilati devono essere realizzati con materiale laminato a freddo di acciaio rivestito in continuo per immersione a caldo in lega di bagno di zinco fuso contenente almeno 98% di zinco in conformità con la norma UNI EN 10346:2015.
c) tutti i materiali e i pannelli per i rivestimenti devono essere classificati in conformità alla direttiva CPD (legge comunitaria) DIR. 1998/437/CE, Norma UE 13964.
d) tutti i materiali impiegati devono essere classificati in relazione alle loro caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco secondo la norma UNI EN 13501 - Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.

IMPIANTI:

Per ogni aspetto realizzativo l'Appaltatore dovrà scrupolosamente rispettare i riferimenti normativi indicati per l'impianto fotovoltaico (rif. relazione impianto FV 1182_00_Eer_005_0_REL_FV) e per ogni altro impianto previsto (rif. relazione impianti 1182_00_Eer_001_0_REL_SPEC_ELT).

14. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla

data del certificato di ultimazione dei lavori, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la seguente documentazione:

- redazione del modello BIM as built con popolamento dei dati dei parametri forniti dall'Appaltatore, con impostazione di abachi e tavole per estrazione PDF. Tale onere e spesa si intende ricompresa all'interno delle spese generali.

Inoltre, in triplice esemplare, dovrà fornire:

- gli schemi grafici in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg) di tutte le opere realizzate;
- la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della normativa vigente;
- l'elenco dei materiali / apparecchiature forniti / posati, compreso le relative dichiarazioni di prestazione (DoP), previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 dei produttori, i relativi cataloghi e le schede tecniche;
- le istruzioni dattiloscritte, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;
- I piani di manutenzione contenenti le istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle varie apparecchiature componenti gli impianti con riportate le scadenze previste dalla vigente normativa;
- gli schemi che rappresentino in modo chiaro e completo i particolari di ogni singolo impianto;
- gli schemi topografici in forma "as-built" degli impianti (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);

15. Per gli impianti elettrici, in aggiunta alla documentazione sopradetta, va prodotta la seguente:

- la dichiarazione di conformità alle vigenti normative dei quadri rilasciata dal costruttore;
- gli schemi elettrici funzionali dei quadri in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
- la relazione di verifica con riportati i dati delle misure e dei controlli effettuati con riferimento alle norme di settore, in particolare:
 - prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
 - misura della resistenza di terra;
 - prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale,
 - prova di resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;

per i materiali classificati ai fini della reazione/resistenza al fuoco

- le dichiarazioni di conformità dei materiali, certificazioni o rapporti di prova redatte come indicato da specifica documentazione e normative.

L'appaltatore deve predisporre una perizia giurata sullo stato degli edifici circostanti l'area di lavoro e della viabilità esterna prima dell'avvio dei lavori

2.1.54 ART. 54 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
 5. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta tecnica integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 4.

2.1.55 ART. 55 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo Art. 56.

2.1.56 ART. 56 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli

2.1.57 ART. 57 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017).
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:
 - a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;
 - b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto del criterio ambientale minimo "Scavi e rinterri", specificato nella parte tecnica del presente capitolato.

2.1.58 ART. 58 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

2.1.59 ART. 59 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 28, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
 - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di

documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita l'informazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

2.1.60 ART. 60 - ACCORDI MULTILATERALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:
 - a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo ____ della legge regionale _____ n. ____ del _____ /della deliberazione del _____ in data _____, n. _____;
 - b) protocollo di intesa per _____, sottoscritto presso _____ il _____;
 - c) protocollo di intenti per _____, sottoscritto presso _____ il _____.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

2.1.61 ART. 61 - INCOMPATIBILITÀ DI INCARICO

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far

rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

2.1.62 ART. 62 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

2.1.63 ART. 63 - CODICE ETICO

1. L'impresa, nell'espletamento del contratto di appalto, dovrà adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'Agenzia ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 s.m.i., acquisibile presso gli Uffici dell'Agenzia o direttamente dal sito www.agenziademanio.it.
L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

2.1.64 ART. 64 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

2.1.65 ART. 65 – BONIFICA BELLICA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto a fornire personale specializzato B.C.M. e mezzi, nel luogo di cui all'oggetto, per effettuare la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici.

L'impresa è compensata di tutto quanto necessario per l'esecuzione delle opere indicate in progetto, il ripristino

delle aree interessate ed eventuali smaltimenti e non avrà null'altro a pretendere dall'Amministrazione appaltante.

I servizi che dovranno essere realizzati consistono principalmente in:

- redazione del progetto di Bonifica Bellica (B.O.B.) redatto in base alle indicazioni della Direttiva n. 001/B.TER./2015 "Bonifica Bellica Sistemática Terrestre" di GENIODIFE, al fine dell'ottenimento del NULLA OSTA dell'autorità militare competente per territorio;
- ripulitura da vegetazione di tipo erbaceo e arbustivo ove intralciasse l'uso corretto degli apparati di ricerca, da eseguirsi sull'area interessata alle indagini;
- bonifica dell'area mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi;
- bonifica dell'area mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita a mezzo di trivellazioni spinte dal piano di campagna;
- scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti;
- scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti;
- rinterro di scavi col materiale proveniente dagli stessi;

Il contenuto dei documenti di progetto è ritenuto idoneo a consentire all'Appaltatore di valutare esattamente e compiutamente i servizi da eseguire. Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori, servizi e forniture che, pur non espressamente indicati nella descrizione delle modalità esecutive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d'arte e il servizio realizzato a perfetta regola d'arte. L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei servizi da eseguire, del luogo, come e dove si possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i servizi tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato. Di conseguenza i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari del progetto, al netto del ribasso offerto dall'Impresa Appaltatrice e al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto. Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

Il servizio di bonifica bellica deve essere eseguito esclusivamente da imprese iscritte all'Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, istituito presso il Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, per la categoria di bonifica terrestre (B. TER) e la classifica II; l'iscrizione all'Albo di cui sopra è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al rispetto della "Direttiva n. 001/B.TER./2015 "Bonifica Bellica Sistemática Terrestre" di GENIODIFE e del "Disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Sistemática Terrestre" di GENIODIFE – Ed. 2015.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- la redazione del progetto di Bonifica Bellica (B.O.B.) redatto in base alle indicazioni della Direttiva n. 001/B.TER./2015 "Bonifica Bellica Sistemática Terrestre" di GENIODIFE, al fine dell'ottenimento del NULLA OSTA dell'autorità militare competente per territorio;

- il rilievo topografico con il posizionamento dei limiti dell'area oggetto di indagine, compresa la delimitazione delle aree mediante posizionamento di picchetti verniciati;
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei servizi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del servizio, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, dei servizi in corso nei vari periodi dell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri per l'impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al Dec. Leg.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme contenute nel "Disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre" di GENIODIFE – Ed. 2015
- L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto;
- smaltimento a rifiuto dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.);
- la fornitura e posa in opera di apposita segnaletica indicante le operazioni in corso nelle aree a protezione delle stesse e la recinzione e la relativa sorveglianza che sarà necessaria per delimitare le aree oggetto dei lavori dal momento di inizio dell'attività fino al suo collaudo da parte dell'Autorità Militare;
- le verifiche ed assistenza a sopralluoghi dell'autorità militare competente per territorio;
- l'assistenza all'eventuale recupero degli ordigni che sarà effettuato dall'autorità militare competente per territorio;
- l'emissione, al termine del servizio, dell'Attestato di Bonifica Bellica Totale previsto dalla normativa vigente;
- la chiusura dei fori praticati per la bonifica in profondità una volta ottenuto il collaudo;
- il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione preesistente una volta ottenuto il collaudo;

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato e negli elaborati progettuali.

Tutti gli interventi che, a giudizio della Direzione dell'esecuzione, non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte oppure non rispettino le prescrizioni impartite dovranno essere nuovamente eseguiti a spese della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria svolgerà a tale fine una verifica regolare della quantità e qualità dei servizi effettuati, con successivo completamento di quelli eventualmente non completati o non effettuati secondo le indicazioni della Direzione dell'esecuzione. Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per avere i mezzi e le attrezzature sempre in perfetta efficienza, nonché la tassa di circolazione, assicurazione, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati sono a carico della Ditta aggiudicataria. Tutte le spese relative alle autorizzazioni necessarie per l'effettuazione dei servizi sono a carico della Ditta aggiudicataria.

2.1.66 ART. 66 – BONIFICA AMIANTO

REQUISITI DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 03/04/06 n. 152 e D.M. 120/2014 è requisito indispensabile, per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione dei lavori, l'iscrizione all' "Albo Nazionale Gestori Ambientali" nella Categoria 10B, Classe E.

Il personale addetto alle operazioni di bonifica dell'amianto ed il responsabile tecnico devono inoltre essere in possesso dei titoli di abilitazione conseguiti a seguito di apposito corso di formazione professionale ai sensi art. 10 comma 2 lett. h) della Legge 27/03/1992 n. 257.

PIANO DI LAVORO BONIFICA

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Appaltatore dovrà, tempestivamente e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 256 del Dlgs 81/08 predisporre un piano di lavoro. Copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

Il piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare.

CHIUSURA

Laddove il bando o il disciplinare di gara dovessero contenere dati difforni con quelli contenuti nel presente CSA, parte amministrativa, prevale il dato/i dati contenuto/i nel bando o disciplinare di gara.

Il Responsabile della U.O. Servizi Tecnici
Arch. Domenico Orobello